

TORNATA DEL 27 APRILE

Voci. No! no! Al tocco!

PRESIDENTE. Essendo fatta la proposta che domani la seduta cominci ad un'ora pomeridiana, se non vi è opposizione s'intende stabilita per quest'ora.

L'ordine del giorno sarà la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose.

Verrà in seguito la discussione del progetto relativo all'affrancamento delle decime feudali della provincia di Terra di Otranto.

La seduta è sciolta alle ore 3 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose;

2° Discussione del progetto di legge concernente l'affrancamento delle decime feudali nella provincia di Terra di Otranto;

3° Svolgimento della proposta del deputato Crispi per modificazioni alla legge elettorale e per una indennità ai deputati.

TORNATA DEL 28 APRILE 1865

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO RESTELLI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Dichiarazione del deputato Siccoli* — *Il ministro di grazia e giustizia e dei culti, Vacca, presenta un decreto con cui ritira il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose* — *Dichiarazioni e spiegazioni in proposito di quel progetto, del deputato Mellana e del ministro per le finanze, Sella.* — *Presentazione di un progetto di legge del deputato Sineo.* — *Dichiarazioni del deputato De Donno sulla sua interpellanza.* — *Incidente circa la discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali in terra di Otranto* — *Opposizioni del deputato Ara e risposte del relatore Bonghi* — *Segue la discussione* — *Obbiezioni ed emendamenti dei deputati Ara, Cocco, De Donno e Brunetti all'articolo 1, e spiegazioni dei deputati Cepolla, Trezzi, Bonghi, relatore, e del ministro guardasigilli* — *Modificazioni del ministro all'articolo 2* — *Osservazioni dei deputati Basile, Pisanelli e Sineo* — *Obbiezioni dei deputati Cocco e Sanguinetti all'articolo 3.* — *Relazione sul progetto di legge per l'estensione della legge consolare del 1858.* — *Emendamento del deputato Ara all'articolo 6, oppugnato dal ministro e dai deputati Trezzi e Bonghi* — *Emendamento del ministro all'articolo 18* — *Parlano i deputati Mancini, Bonghi e Sanguinetti* — *Emendamento del ministro per le finanze all'articolo 22, approvato dopo osservazioni del deputato Cepolla* — *Approvazione di tutti gli articoli.* — *Lettura della relazione del progetto suddetto per la legge consolare* — *Obbiezione d'ordine del deputato Chiaves, e risposta del ministro e del relatore Mancini* — *Approvazione dell'articolo senza discussione.* — *Votazione a squittinio segreto ed approvazione dei due progetti di legge.* — *Dichiarazione politica e parole di commiato del deputato Michelini per l'ultima seduta.* — *Voto motivato dal deputato Mancini in omaggio di Torino, nell'atto di separazione del Parlamento, approvato.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

MASSARI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10789. La rappresentanza comunale di Corinaldo, provincia d'Ancona, chiede che il dazio consumo governativo venga ceduto al municipio per abbonamento mediante la corrisponsione di lire 2200, allegando di avervi diritto per le trattative e pratiche tenute prima che fosse deliberato l'appalto.

10790. Trecento circa abitanti dei comuni di Pavullo,

di Adro e di Montevarchi pregano la Camera di non voler approvare il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose.

10791. La Giunta comunale di Pettorano sul Gizio chiede la sollecita soppressione delle corporazioni religiose senza alcuna eccezione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Il cavaliere dottore Carlotti, consigliere delegato presso la prefettura di Grosseto — *Statistica di quella provincia, copie 10;*

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Ravenna — Relazione al ministro d'agricoltura, industria e commercio sopra l'attuale andamento dell'agricoltura, dell'industria e del commercio nel distretto di Ravenna, una copia;

Il notaio Pietro Antonio Boggio da Mortigliengo (Biella) — Suo discorso finanziario politico, una copia.

Il deputato Siccoli scrive:

« Desiderando sinceramente la votazione di una legge che consacra il principio della soppressione degli ordini religiosi, la quale, sebbene incompleta, non impedisce nè viola nessuna più larga riforma avvenire, anzi impegna moralmente la nuova Legislatura ad attuarne moltissime; desiderando ardentemente che il partito clericale non possa cantare nemmeno un'apparente vittoria.

« Dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti da me presentati alla legge. »

È all'ordine del giorno la discussione sulla soppressione degli ordini religiosi.

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

È RITIRATO IL PROGETTO DI LEGGE SULLA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE — INCIDENTE.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ho l'onore di presentare alla Camera un decreto reale, il quale autorizza il ministro dei culti e quello delle finanze a ritirare il progetto di legge sull'asse ecclesiastico. (*Momento di sensazione.*)

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo decreto.

Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Ho domandato la parola, non per constatare il diritto che avrebbe la Camera di continuare la discussione sul progetto d'iniziativa parlamentare...

A destra. Oh! oh!

A sinistra. Sissignori!

MELLANA... che è quello della Commissione; non per chiedere i motivi per i quali il Governo si decise a un atto così grave; di questo risponderà dinanzi alla pubblica opinione: bensì l'ho domandata per constatare un fatto, e fare qui una pagina di storia, che non potrà essere smentita.

Dopo che nella seduta d'ieri il Governo domandava la sospensione della discussione di questa legge fino ad ulteriori sue deliberazioni, dietro richiesta di alcuni ministri, ieri sera si raccolse un'adunanza di deputati in numero di oltre settanta di tutti i colori, di tutte le frazioni politiche per avvisare se vi fosse mezzo di ottenere che una riforma così desiderata dal paese potesse aver compimento in questa legislatura.

Tutti i membri che intervennero a quella riunione espressero il desiderio di togliere, per quanto era in loro, qualsiasi cagione di ritardo al compimento di questa riforma.

Quasi tutti i proponenti degli emendamenti si disposero a farne il sacrificio. Inoltre s'avvisò persino alla ricerca d'un mezzo legale per menomare le conseguenze del voto dato ieri mattina alla Camera, voto che forniva un non serio pretesto al Governo per sospendere la discussione della legge. Di più, siccome vi erano nella discussione della legge due questioni gravissime le quali potevano portare divergenze fra l'opinione di molti della Camera ed il Ministero, si studiò il mezzo di togliere anche questa difficoltà. Cinque membri nominati da quest'assemblea si recarono da uno dei ministri ed esposero i sentimenti della medesima.

Queste proposte erano tali che il Governo le avrebbe potuto accettare, ed ove ne sia il caso noi daremo spiegazioni più ampie, od in questo recinto od, ove occorra, per mezzo della stampa. Questo noi abbiamo voluto dire perchè qualunque siano le conseguenze di questo atto ministeriale, sappia il paese che esse non possono in alcun modo ricadere sulla Camera dei rappresentanti della nazione. (*Vivi segni d'approvazione*)

SELLA, ministro per le finanze. Il Ministero lascia perfettamente alla Camera ed al paese il giudicare se esso non abbia fatto tutto quanto era in poter suo perchè questa legge fosse votata.

Voci. No! no! Sì! sì! (*Rumori in senso diverso*)

SELLA, ministro per le finanze. Noi ci presentiamo davanti al paese con coscienza sicura di quello che abbiamo fatto.

L'onorevole Mellana ha indicato un fatto; mi permetterà la Camera di completarlo. Le proposte che ci erano presentate da alcuni deputati, fra cui anche l'onorevole Mellana, ci sono parse inaccettabili, e specialmente, lo dichiaro, sono parse inaccettabili al ministro delle finanze.

MELLANA. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Io dichiaro francamente che per ciò che riguarda la ripartizione del patrimonio delle corporazioni religiose io non potevo convenire colle opinioni che sono state manifestate da alcuni nostri colleghi, fra cui l'onorevole Mellana. Quanto a me credo che le finanze del regno d'Italia non si trovino in tali condizioni da poter usare maggiore larghezza di quella che si ebbe quando si è fatta la legge sull'asse ecclesiastico nel 1855, e quando si promulgò la medesima nell'Umbria, nelle Marche, e nelle provincie meridionali.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Giacché il ministro ha creduto di dire che le proposte a lui portate a nome della riunione erano inaccettabili giova esporle in brevi parole.

Le questioni erano due: la prima riguardava l'ordine dei monaci mendicanti. Il ministro non voleva la soppressione di fatto, per non aggravare l'erario. Pareva a noi che una tale riforma non dovesse considerarsi quale una operazione finanziaria. Avvisammo ai mezzi per far sì che tale soppressione si compisse anche in

fatto dando condegna pensione ai membri di quegli ordini senza aggravare l'erario nazionale. E su questo primo punto le nostre proposte vennero pienamente assentite dall'onorevole ministro che testè ha parlato.

La seconda questione era sulla destinazione da darsi fin d'ora ai beni delle corporazioni religiose che si sopprimerebbero. Il Governo, come ben sa la Camera, voleva sospesa una tale questione. A fronte delle opinioni manifestate da tutti i lati della Camera era impossibile lasciare insoluta una tale questione.

Noi proponevamo che tutti li stabili passassero al demanio dello Stato, facendone la conversione al pari con rendite sul debito pubblico. E questo era il vero lucro che facevano le finanze, giacchè facevano un prestito al pari in luogo di farne al 65 per cento, in altri termini guadagnavano il 35 per cento su tutto l'asse ecclesiastico. Si proponeva poi che sulla rendita così accertata si prelevassero prima tutte le spese per le pensioni ai religiosi e per il culto, ed il guadagno che in fine si fosse avverato, venisse diviso per una metà fra lo Stato e l'altra metà fra i comuni, nei quali vi erano le case soppresse, e le provincie: e quest'ultimo riparto in ragione di un terzo ai comuni e due terzi alle rispettive provincie.

Se fosse stata questione di finanza, il Ministero non avrebbe potuto respingere queste proposte. Ed invero come spiegare che, per non lasciare un tenue compenso ai comuni, il ministro prescegliesse di lasciar sussistere le corporazioni religiose, negando allo Stato la metà del beneficio, e, quello che più monta, il beneficio molto maggiore della conversione al pari?

E infatti il ministro non rifiutò, ma si riservò di riferirne ai suoi colleghi. Se fosse stato nel Governo vivo il desiderio, quanto in noi, di compiere questa riforma, avrebbe fatto una qualche modificazione alle nostre proposte: senti che non poteva farlo onestamente, e per tutta risposta ritirò la legge. Su questi fatti, che niuno potrà smentire, si formi la pubblica opinione: noi tranquilli ne attendiamo il giudizio.

PRESIDENTE. L'incidente non ha seguito.

Annuncio alla Camera che il deputato Sineo ha presentato un progetto di legge di sua iniziativa.

SINEO. Questo progetto ha per intendimento di supplire in parte al progetto che è stato ritirato dal Ministero.

Io domando che gli uffici siano chiamati d'urgenza a deliberare. (*Movimenti diversi*)

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, sarà mandato d'urgenza agli uffici.

La parola è all'onorevole Macchi.

MACCHI. Dacchè il Ministero ci ha posto nella dolorosa impossibilità di votare questa legge dell'asse ecclesiastico e dell'abolizione delle corporazioni religiose, mi pare non sarebbe disdicevole, nè inopportuno che il Parlamento, prima di sciogliersi, esprimesse almeno un voto perchè questa legge abbia a formare argomento dei più solleciti studi nella nuova Legislatura: sarebbe una manifestazione, affinchè non si creda che sia colpa

del Parlamento, se esso si scioglie senza votare la legge per la soppressione degli Ordini religiosi. A questo oggetto proporrei alla Camera un ordine del giorno così concepito:

« La Camera, deplorando... » (*Rumori*)

Voci a sinistra. No! no! Bisogna finire.

REGNOLI. Domando la parola. (*Conversazioni animate*)

PRESIDENTE. Sono pregati di far silenzio. Continui l'onorevole Macchi.

MACCHI. Cedo all'invito dei miei amici, che insistono per indurmi a ritirare la mia proposta.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Macchi ritira la sua proposta, l'incidente non ha seguito.

La parola è all'onorevole Regnoli.

REGNOLI. Io voleva soltanto dire che la Camera avendo votato quasi *unanimente* il primo articolo della legge è chiaro che essa volle fare e fece realmente quella manifestazione e protesta cui accennava l'onorevole Macchi, cioè, dichiarò apertamente che essa nella sua grandissima maggioranza intendeva e intende che siano soppresse le corporazioni religiose.

Ed oggi stesso, mentre si mostrava da qualcuno temersi che la Camera non fosse in numero, la Camera ha protestato col fatto, colla sua presenza, coll'intervenire oltre il solito numerosa, che essa persisteva a volere seriamente votare prima di sciogliersi, questa liberale e importantissima legge.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che l'onorevole De Donno intende muovere l'interpellanza stata già annunziata all'onorevole ministro degli affari esteri il 6 aprile corrente. (*Movimenti*)

DE DONNO. L'interpellanza è stata da me annunziata alla Camera il 6 aprile, ed il ministro degli affari esteri promise che avrebbe fissato il giorno in cui quest'interpellanza avrebbe avuto luogo.

Io sono agli ordini della Camera se l'onorevole ministro intende accettare per oggi la discussione. (*Conversazioni animate*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a far silenzio.

DE DONNO. Signori, il giorno 4 di marzo... (*Rumori*)

Vedendo lo stato di grave agitazione in cui la Camera si trova, sebbene dolentissimo di non poter chiamare la vostra attenzione su di un importante argomento quale è quello dell'onore, della nostra dignità nazionale all'estero; pure avendo fiducia nel signor ministro degli affari esteri mi riservo pel momento ai presentare al medesimo tutti i documenti che sono in mio potere, e sospendo la mia interpellanza.

DISCUSSIONE INTORNO AL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME FEUDALI NELLA PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali della Terra d'Otranto.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Sono mossi dei dubbi e dei reclami per la discussione del progetto di legge che ho annunciato.

Io prego la Camera a decidersi se voglia o no procedere alla discussione di questa legge.

Voci. No! no! Sì! sì!

PRESIDENTE. Interpellerò la Camera.

ARA. Nella ferma persuasione che si dovesse seriamente discutere il progetto di legge relativo alla soppressione dei corpi religiosi, io dico francamente alla Camera che non mi sono potuto occupare del progetto di legge che si vuole attualmente mettere in discussione.....

DE BONI. Domando la parola.

ARA ... e nella condizione in cui io mi trovo si trova la maggior parte de' miei colleghi...

Alcune voci. No! no!

ARA. Io credo poterlo affermare; perchè, trattandosi di un progetto così importante, come la soppressione delle corporazioni religiose, non si è studiato quest'altra dell'abolizione di queste decime, che è pure della massima importanza.

Io farò osservare, come già lo fece l'onorevole Sanguinetti in altra seduta, che questo progetto di legge di abolizione di decime venne presentato unicamente per la soppressione delle decime in una provincia, quella di Otranto, e che quindi la Commissione ha creduto di estenderla alle provincie napoletane, senza tener conto che vi sono altre provincie nello Stato, le quali si trovano nelle medesime condizioni.

BONGHI, relatore. Domando la parola.

ARA. Io credo essenziale che si tenga conto che, quando si vuole unificare, sia indispensabile che i ministri presentino delle leggi generali, e quando le Commissioni le studiano, se vogliono estenderle, le estendano a tutto il regno.

Nè si dica che questo progetto riguardi unicamente delle decime che sieno unicamente esistenti nelle provincie napoletane; perchè, se noi vogliamo entrare nella discussione della legge, si dimostrerà come nella Liguria e negli antichi Stati vi sieno delle decime della stessa natura.

Io mi limito a fare queste semplici osservazioni, e, nella situazione in cui si trova la Camera, io la prego di non passare alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. La parola è al deputato De Boni.

DE BONI. Osserverò che questo progetto di legge è da lungo tempo all'ordine del giorno; osserverò ancora come la Camera, parmi, dovrebbe intraprendere questa discussione, giacchè essa non può voler abbandonare il suo posto e deve proseguire il suo lavoro.

PRESIDENTE. Il deputato Bonghi ha facoltà di parlare.

BONGHI, relatore. L'onorevole Ara ha cominciato dal dire che questo progetto di legge non si sia potuto studiare; anzi, non si sia avuto il tempo di leggerlo.

In quella vece egli l'ha letto anche troppo: sarebbe stato meglio che non avesse neanche cominciato a leggerlo...

ARA. Domando la parola.

BONGHI, relatore... perchè le sue obiezioni di fatti non le avrebbe in mente, se non avesse vista la parola *decime* sul frontespizio. S'egli avesse trascurato anche il frontespizio, l'obiezione non gli sarebbe occorsa al pensiero, e noi potremmo ora entrare nella discussione di un progetto di legge che, dopo una breve esposizione che se ne farebbe nella discussione generale, si vedrebbe semplicissimo.

Le decime delle quali si parla in cotesta legge sono nelle provincie napolitane l'effetto delle due leggi che in quelle provincie sciolsero, nel 1806, le feudalità; decime di natura feudale della stessissima natura, noi non abbiamo saputo che ce ne fossero nelle altre provincie italiane.

Quando l'onorevole Ara potesse dimostrare che in virtù di leggi anteriori delle decime di questa natura, non di natura enfiteutica puramente, ma di questa natura ex-feudale ce ne fossero nelle altre provincie, la riforma così utile che noi proponiamo, potrebbe essere facilissimamente estesa a tutte quante le provincie italiane, generalizzando ancora di più il primo articolo, di quello che si sia fatto dalla Commissione.

Queste ragioni mi paiono atte a distruggere quelle che aveva allegato l'onorevole Ara.

Io poi credo davvero che alla dignità della Camera convenga di continuare quest'oggi la discussione del suo ordine del giorno, non parendomi che per l'annuncio che una legge non possa essere continuata a votare, una legge sulla quale le passioni di molti si infiammavano, che per questo annuncio solo la Camera sia divenuta inabile a proseguire le sue funzioni. (*Bravo! Bene!*)

Io credo anzi che per la natura della legge, che non c'è più possibile di discutere, c'importi di mostrarci, come siamo padroni di noi medesimi e capaci di compiere quella parte d'ufficio e dovere verso il paese che ci resta a compiere. (*Benissimo!*)

La legge la quale è all'ordine del giorno è una legge che era prima intitolata *Soppressione delle decime in Terra d'Otranto*, perchè davvero anche tra le provincie napolitane Terra d'Otranto è quella in cui il fatto si rivela con caratteri molto vivi e molto più importanti...

Voce. Ma ora è impossibile!

BONGHI, relatore. Allora se è impossibile andiamocene via! ma perchè impossibile? Forse per non aver potuto distruggere i frati, oggi siamo rimasti distrutti noi? (*ilarità e segni d'approvazione*)

La legge era iscritta a Terra d'Otranto perchè in Terra d'Otranto quel fatto delle prestazioni in natura si rivela con caratteri molto universali e molto importanti. Noi l'abbiamo estesa alle altre provincie napoletane, ma davvero nelle altre provincie napoletane, quantunque il fatto esista con caratteri non di diversa natura, sarebbe stato però di meno urgente necessità il porvi rimedio.

Risolvendo la questione per Terra d'Otranto, dove

TORNATA DEL 28 APRILE

un interesse primario ne domanda la soluzione, noi faremo un bene grandissimo ad una provincia che davvero può richiamare il nostro interesse, come qualunque altra provincia italiana; allargandola alle provincie napoletane, noi allargheremo questo beneficio ad altre provincie che trovandosi nella stessa condizione legislativa di Terra d'Otranto, possono essere senza inconveniente soggette alle stesse norme di legge.

L'onorevole Ara ci dice che il beneficio deve essere allargato a tutte quante le provincie italiane, perchè il fatto esiste in tutte. Io credo che nessuno di noi vorrebbe impedire che questo beneficio così necessario, così essenziale, così conveniente allo spirito della nostra legislazione, sia esteso a tutte quante le provincie italiane, nelle quali se ne dimostrasse la necessità.

Del resto io prego soprattutto la Camera di risolversi, di discutere o di disciogliersi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Ara.

ARA. L'onorevole Bonghi al fine della sessione ha voluto usare la stessa gentilezza che ha sempre usata ai suoi colleghi nel corso di essa.

Egli ha detto che io, oltre di non aver letto il progetto di legge, non ho letto neppure l'epigrafe...

BONGHI. No! no!

ARA. Dirò dunque come suppone l'onorevole Bonghi che io ho letto l'epigrafe senza aver letto la legge.

Signori, non è esatta una tale supposizione dell'onorevole Bonghi; io lessi il progetto del Ministero, e la elaboratissima relazione dell'onorevole Bonghi; ma non ho studiata la legge, e non ho fatto altro che ripetere quello che ha detto ieri l'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale ha detto che essendo occupatissimo della legge sulla soppressione dei conventi (ed il fatto l'ha comprovato) non aveva potuto aver tempo di leggere la relazione della Commissione.

Osservo poi alla Camera, e credo sia essenziale di osservare, essere meno esatto quello che ha detto l'onorevole Bonghi, che cioè non vi siano decime feudali che nella provincia d'Otranto e nelle altre provincie napoletane, imperocchè quando io ho detto che vi esistono decime feudali anche nella Liguria, ho annunciato un fatto che io conosco, perchè so esistervi ancora delle cause attualmente, e ne faccio io stesso di queste cause, nelle quali non si tratta nè di decime ecclesiastiche, nè di decime di altra natura, ma veramente di decime feudali.

Prego la Camera di ritenere esservi anche dei pareri recentissimi di deputazioni provinciali, che riguardano transazioni appunto di decime feudali, che sono pagate in natura.

Esistono adunque in tutte le provincie del regno le medesime ragioni per ottenere che il Governo si preoccupi di far cessare il pagamento delle decime, e provveda per la libertà dei fondi. Come vede la Camera, non potendo mettersi in dubbio l'utilità di provvedere per tutti con una medesima disposizione di legge, mi

permetterà l'onorevole Bonghi che io dica che alla fine della Legislatura non è utile cosa di stroforare discutere una legge che è stata fatta per una semplice provincia. Dirò poi che è tanto più essenziale che la Camera tenga conto di questa considerazione, in quanto che la legge stabilisce che vi sia un tribunale eccezionale, che detto tribunale pronunzi senz'appello con forme speciali. L'onorevole Bonghi vede, che se io non ho avuto tempo di studiare la sua relazione, so pure apprezzare tutta la portata delle disposizioni eccezionali che contiene il presente progetto di legge.

Ora io domando se alla fine d'una legislatura sia utile e conveniente, appunto per volere che sia salvaguardata la dignità della Camera, di entrare in una discussione così importante. Io credo che la dignità della Camera non sia compromessa per la discussione di questa legge. Io credo che allo stato attuale delle cose sia impossibile d'entrare in una discussione così importante. Quindi prego i miei colleghi a volere passare all'ordine del giorno puro e semplice, e non passare alla discussione degli articoli della legge proposta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta se la Camera voglia discutere questo progetto di legge.

Quelli che vogliono che si discuta questa legge sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la Camera delibera di procedere alla discussione).

È aperta la discussione generale.

SCHIAVONI. Per ragioni mie individuali dichiaro di non prendere parte alcuna alla discussione di questa legge.

PRESIDENTE. Il deputato Brunetti ha la parola.

(*Agitazione — Movimenti diversi — Parecchi deputati scendono dagli stalli per uscire*).

Prego i signori deputati di rimaner presenti, perchè si addiverà entro oggi alla votazione della legge a scrutinio segreto, se, come spero, si darà termine in questa seduta a questa discussione.

Ora che si è deliberato di discutere questa legge, bisogna che i signori deputati abbiano la compiacenza di far silenzio.

BRUNETTI. Signori, nello stato in cui è la Camera e riguardando all'interesse che si connette alla discussione di questa legge, ed al pericolo che la Camera possa sciogliersi senza che si discuta, non volendo più abusare della pazienza dei miei colleghi, i quali oggi naturalmente si trovano agitati e scomposti dall'annuncio fattoci dal Ministero, io volentieri rinunzio alla parola (*Bravo! Benissimo!*) salvo a dire qualche cosa quando saremo negli articoli.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cocco.

COCCO. Rinuncio.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale si riterrà chiusa.

(È chiusa).

Si passa alla discussione degli articoli.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io

accetto che si apra la discussione sul controprogetto della Commissione, riserbandomi però di fare alcune osservazioni sugli articoli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 della Commissione.

« Art. 1. Tutte le prestazioni per decime o quantità minori, di qualunque natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806 e 16 ottobre 1809, n. 487, legittimamente costituite sulle terre delle provincie napoletane, dovranno fra un anno dalla promulgazione delle presenti leggi commutarsi in una rendita annuale in denaro, uguale al valore della prestazione, costituita sulle terre stesse, ed affrancabile.

« Questa rendita sarà garantita dal privilegio stabilito dall'articolo 1972, n. 1, del Codice pel regno delle Due Sicilie, parte 1^a ».

ARA. Domando che sia modificato l'articolo 1 in questo senso:

« Tutte le prestazioni per decime o quantità minori, di qualunque natura, dovranno fra un anno dalla promulgazione della presente legge, commutarsi in una rendita annuale in denaro, » ecc.

BONGHI, relatore. Domando la parola.

La Commissione potrebbe accettare la modificazione proposta dall'onorevole Ara; solamente, onde rimanere nel concetto della legge crede si debba aggiungere di *origine feudale*, perchè potrebbero esservi delle prestazioni che procedessero da patti o da enfiteusi e che nulla avessero di origine feudale; queste non cadrebbero nel concetto della legge.

ARA. Accetto questa modificazione, perchè è nel mio senso che si debba anzi tutto ritenere che siano di origine feudale.

PRESIDENTE. Sarebbe anche in questo senso l'emendamento dell'onorevole Cocco?

COCCO. Io mi vi acconcio purchè vi sia la frase: *qualsiasi quantità*.

PRESIDENTE. Questo concetto è espresso dalle parole *decime o quantità minori*.

Rileggo dunque l'articolo 1° come la Commissione lo avrebbe modificato d'accordo cogli altri proponenti:

« Tutte le prestazioni per decime o quantità minori di qualunque natura di origine feudale legittimamente costituite dovranno fra un anno dalla promulgazione della presente legge commutarsi in una rendita annua in danaro eguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancate. »

CEPOLLÀ. Domanda la parola per una piccola rettificazione. Dove è detto: *leggi presenti*, si vorrebbe dire: *legge presente*.

SANGUINETTI. Io vorrei pregare l'onorevole presidente a compiacersi di dare ancora una volta lettura della redazione corveta dalla Commissione, poichè se io la trovassi sufficiente non farei più altra proposta, altrimenti sarebbe mio intendimento di riproporre l'articolo del Ministero con un emendamento. (*Conversazioni*).

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di far silenzio, così la discussione procederà più rapidamente.

SANGUINETTI. Accetto la modificazione.

COCCO. Io proporrei che si aggiungessero le parole: *quantità minore o maggiore*.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire *quantità diverse*.

Il relatore della Commissione aderisce?

BONGHI, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. « Tutte le prestazioni per decime o quantità diverse di qualunque natura. »

Ma forse adesso l'articolo avrebbe bisogno di un'altra locuzione, perchè mi pare che il dire *prestazioni per quantità diverse* non corra.

COCCO. Mi permetta il signor presidente, dirò una parola.

Invece di *decime o diverse quantità* io proporrei si dicesse di *qualsiasi quantità*.

PRESIDENTE. La Commissione crede di accettare?

BONGHI, relatore. La Commissione proporrebbe questa redazione:

« Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità o natura, di origine feudale, legittimamente costituite, dovranno fra un anno dalla promulgazione della presente legge commutarsi in una rendita in danaro eguale al valore della prestazione, ed affrancabile. »

ARA. Mi pare che togliendo le parole *costituite sulle terre* si faccia perdere il privilegio spettante al proprietario della rendita, tanto è vero che quelle parole hanno un correlativo nel secondo comma, dove si dice che: « questa rendita sarà garantita del privilegio stabilito dall'articolo 1972 del Codice del regno delle Due Sicilie. »

A questo proposito mi permetto di osservare che qui facciamo una legge generale, ed è pericoloso discutere a questo modo. Mi spiego.

Togliendo le parole *costituite sulle terre*, ecc., ne viene, come ho detto, la perdita di un diritto nel proprietario. Se questo si vuol mantenerlo bisogna garantirlo, ma secondo le leggi.

Ora, non essendo più il caso di applicare unicamente il Codice pel regno delle Due Sicilie, bisogna esaminare la legge generale e farne l'applicazione, ed io domando se noi questo lo possiamo improvvisare. Del resto osservo semplicemente essere indispensabile di mantenere le parole: *costituite sulle terre stesse*.

CEPOLLÀ. Chiedo di parlare.

Veniva testè introdotta una nuova dizione dell'articolo dal relatore della Commissione, perchè ella rispondesse all'estensione che si vorrebbe dare a questo progetto di legge.

Se garbasse alla Camera, ciò che io credo nè conveniente, nè provvido, di fare all'improvviso e senza studii precedenti, di estendere la portata di questa legge alle decime di origine feudale esistenti nelle provincie superiori d'Italia, dovrebbe necessariamente cancellarsi quel riferimento all'articolo 1972, n. 1°, delle leggi civili per l'ex Regno delle Due Sicilie, ed introdursi invece il generale concetto che al creditore della rendita

competerà il privilegio che si dà al creditore pel suo credito del prezzo della cosa venduta; perocchè in tal guisa si assicura quella guarentigia reale che meritamente si deve al creditore della nuova rendita in modo conforme allo spirito delle invocate leggi civili, e del Codice Albertino.

ARA. Io trovo ragionevole quello che ha detto il preopinante: egli guarentirebbe il privilegio relativo alle provincie napoletane ed alle antiche provincie, ma gli domanderei come si provveda relativamente alle provincie lombarde.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Ara che in Lombardia non vi sono decime feudali.

ARA. Questo mi basta, accetto la proposta fatta dal deputato Cepolla.

CEPOLLA. Le parole potrebbero essere coteste:

« Questa rendita sarà guarentita dal privilegio accordato al venditore dalla legge civile. »

COCCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO. Io credo che a togliere la suscitata questione si possa sopprimere il secondo comma dell'articolo, e ciò per una ragione semplicissima.

Ogni rendita a cui accenna quest'articolo è di origine feudale, e trova la sua garanzia nella stessa definizione data dalle leggi successive dalla feudalità e ricordata nella relazione della Commissione, vale a dire nella definizione di *censo riservativo*. Volendosi dare una guarentigia o maggiore o minore di quella che vi è, si verrebbe a portare una riforma radicale alle leggi riguardanti la feudalità. Convien quindi sopprimere il secondo comma dell'articolo che versa sulla guarentia.

PRESIDENTE. Vede il deputato Cocco che quando una rendita è trasformata, non ha più la primiera natura.

COCCO. La *commutazione* a cui accenna quest'articolo era già accordata dalle leggi napoletane: ma era facoltativa, ed ora diviene obbligatoria. La procedura sui criteri di liquidazione della prestazione era difficoltosa. Ed ora viene semplificata. Ma fino all'affrancamento, la natura della prestazione è sempre feudale.

PRESIDENTE. Dunque il deputato Cocco vorrebbe che non si facesse quest'aggiunta.

Ora la divergenza di opinione non istà che nel capoverso ultimamente proposto dal deputato Cepolla.

Il deputato Cocco crederebbe che questo capoverso non debba essere aggiunto, ritenendo che questa rendita già per sé trasformata, trova la naturale guarentia nell'articolo stesso.

Dunque io porrò ai voti prima di tutto il capoverso proposto dal deputato Cepolla, contrastato dal deputato Cocco.

CEPOLLA. Domando la parola.

A me pare manifesto siccome ad ogni intenditore delle cose di diritto che non si accordano privilegi ereditari fuori dei casi stabiliti dal Codice o da un'altra legge qual sia. Non vale qualunque segnalata natura di credito, perchè gli sia attribuita una preferenza nel concorso di altri. Quindi lungi dall'essere ozioso il se-

condo paragrafo del primo articolo di questa legge, come pare all'onorevole Cocco, io ritengo che ei sia indispensabile perchè sia convenevolmente guarentito il diritto ereditario degli attuali possessori di decime siccome giustizia e stretto rigore di logica legale il richiedono.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Cocco?

COCCO. Debbo insistere perchè questa legge, lo ripeto, non deve nè dare nè accrescere.

TREZZI. Mi spiace di dover manifestare il mio dissenso alla proposta dell'onorevole Ara. Faccio osservare che tutte le disposizioni che seguono si riferiscono al concetto primo che era quello di rendere obbligatorie le affrancazioni che già per leggi speciali erano applicabili soltanto alle provincie di Terra d'Otranto, ed alle provincie dell'ex-regno di Napoli.

Ora, quando votassimo il primo articolo, quale adesso verrebbe redatto, troveremmo inapplicabili tutti gli articoli successivi, i quali converrebbe mutare assolutamente, appunto perchè si riferiscono alle leggi precedenti.

Bisogna che io richiami l'attenzione della Camera sopra questo fatto. Nel 1806 fu tolta la feudalità nelle provincie napoletane; successivamente nel 1808 venne determinato il modo di affrancare certi balzelli, decime feudali, alcune delle quali sono state anche levate; poi venne stabilito il modo con cui dovevano essere risolte ad un canone pagabile in danaro, e fu accordata la facoltà anche di affrancarle.

Oggi questa legge non è che il complemento di quelle del 1806, e del 1808, applicabili, come dissi, soltanto a quelle provincie.

Ora qual'è questo complemento?

La facoltà che era data di affrancare questi canoni che rappresentavano le antiche decime feudali state regolate dalle leggi del 1806, 1808: questa facoltà, dico, viene convertita in una obbligazione, per modo che entro un tempo determinato gli stabili affetti dal vincolo dovevano essere liberati sotto comminatoria della perdita del relativo diritto. Verranno in seguito tutte le disposizioni che armonizzano con questo primo articolo.

Ma se il concetto di tale articolo s'intende il convertirlo in una legge applicabile ad altre provincie per le quali non abbiamo sott'occhio le disposizioni di legge che possono avere anche determinato i modi di affrancazione e di conversione, allora io non so come sarà applicabile questa legge allorchè fosse votata la proposta modificazione a cui non consuonerebbero gli altri articoli.

Egli è perciò che io insisto perchè si mantenga l'articolo quale fu proposto dalla Commissione ritenendo la legge come esclusivamente applicabile alle provincie meridionali.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io mi associo pienamente alle osservazioni che veniva testè esponendo l'onorevole deputato Trezzi, perchè rispondono esattamente al concetto che informa questa legge.

Questa legge nacque con un carattere speciale, e speciale alla provincia di Terra d'Otranto; nè poteva essere altrimenti, imperocchè bisognava avvertire che, mentre nelle provincie napoletane la legge del 2 agosto 1806 aveva colpito le decime feudali, in quanto poi alla provincia di Terra d'Otranto, venne un decreto speciale del 1809, il quale, tenendo ragione di certe speciali condizioni di codeste prestazioni, entrò in una via diversa e si dipartì da quelle norme generali che erano prescritte dalla legge del 2 agosto 1806.

La Commissione ha creduto di dare un carattere comprensivo e più esteso a questo decreto, allargandone le prescrizioni anche alle provincie napoletane, e ciò fece perchè, come bene avvertiva l'onorevole relatore della Commissione, questo decreto del 1806 nelle provincie napoletane non fu veramente in molte parti recato ad effetto appunto per i vincoli che si opponevano all'affrancamento.

Dunque, mentre io mi accosto al divisamento della Commissione in quanto all'estensione di questa legge alle provincie napoletane, non potrei assolutamente non far plauso alle osservazioni dell'onorevole Trezzi, e dichiaro che se per avventura a questa legge si volesse imprimere un carattere generale, giusta il voto espresso dall'onorevole deputato Ara, noi ci incontreremo in difficoltà quasi insormontabili, imperocchè, tutta l'economia della legge è governata specialmente da questa considerazione speciale.

Adunque voglio sperare che l'onorevole Ara vorrà desistere per ora dall'inserirvi il suo concetto, riservandolo ad altra occasione in cui si prenderà una misura veramente generale.

ARA. Mi rincresce di vedere l'onorevole ministro di grazia e giustizia discorde dal relatore della Commissione, e mi rincresce inquantochè, se l'onorevole ministro avesse palesato prima del voto della Camera questo suo concetto, io sono persuaso che la Camera avrebbe forse dato ragione a me di non discutere questo progetto di legge.

Come io diceva in principio della seduta, non credo possa ammettersi che i ministri vengano sempre con leggi speciali a provvedere ad una provincia senza occuparsi delle altre parti dello Stato, noi non faremo mai una legge unificatrice, senza che quando si presenta dal Ministero una legge si esaminino se vi sono casi simili a cui provvedere in altri siti.

Quando il ministro Pisanelli ha presentata la legge unicamente per la provincia di Otranto, la Commissione ha riconosciuto giusto questo mio principio, in quanto che, addentrandosi nello studio della legge, ha creduto di darci una generalità per le provincie napoletane.

Ora, quando io ho assicurato la Camera, e sono in grado di darle giustificazione, che anche nelle antiche provincie (io non conosco quello che succede in Lombardia, rispetto a quello che disse l'onorevole Trezzi), e potrei citare ad esempio vari comuni in cui questo avviene, si pagano delle decime che sono feudali, e ciò

in seguito a legge emanata nel tempo del Governo francese in cui i feudi furono aboliti, e quindi queste provincie si trovano nella stessa condizione delle provincie napoletane, io non so come la Camera voglia, al fine di una Legislatura, provvedere con una legge speciale per la provincia di Otranto, senza riservarsi, quanto meno, ad aspettare di trattare la legge che riguardi tutte le provincie.

Io ho preveduto questo inconveniente a cui ha accennato l'onorevole Trezzi che, quando si volesse dare la generalità a questa legge come ha aderito la Commissione nella persona del suo relatore, sarebbe stato impossibile alla Camera d'improvvisarla. Ed appunto perchè ciò prevedeva, io pregava la Camera di sospendere le sue deliberazioni.

MICHELINI. Domando la parola.

ARA. Ora, allo stato delle cose, io dico che non posso accostarmi all'opinione dell'onorevole Trezzi. Sarebbe un cattivo precedente che, quando la Camera venga a riconoscere che vi sono dei casi simili, voglia riservarsi di provvedere ad una sola provincia senza provvedere per le altre.

Per conseguenza, io, aderendo alle modificazioni state introdotte d'accordo coll'onorevole relatore, prego la Camera di adottare l'articolo 1° nel senso che sia generale, e, se si incontreranno poi difficoltà nell'applicazione della legge, allora potremo pregare il signor presidente di convocarci a domicilio ed intanto si farebbero gli opportuni studi.

BONGHI, relatore. Io credo che, come io ho di buona fede acconsentito all'onorevole Ara l'estensione di quest'articolo a tutte quante le provincie italiane, così egli di buona fede me la dimandasse.

Io ho acconsentito questa estensione perchè davvero non vedeva alcuna difficoltà in questo che il principio fosse riconosciuto in tutto quanto il territorio italiano. Ma l'onorevole Trezzi ha fatto osservare alla Camera che se, quanto all'attuazione del principio, non vi sarebbe difficoltà a riconoscerlo in tutte le provincie italiane, la difficoltà nascerebbe poi nel formulare oggi una procedura che fosse del pari adattata all'attuazione del principio stesso in tutto il regno.

Ora dunque, in questa condizione, ammettendo anche il fatto che l'onorevole Ara dice, vale a dire che in altre provincie italiane si trovino queste decime feudali, è ragionevole quello che egli sostiene, che bisognerebbe per forza fare una legge generale? Io dico che sarebbe invece ragionevole la conseguenza opposta.

Qui ci si presenta un fatto con diversissimo grado di intensità e di gravità da una provincia all'altra, se anche esiste in tutte: voi lo vedete dalla maniera in cui la questione si è posata nella Camera. Nella provincia d'Otranto, tutta quanta la proprietà è soggetta a decime, tutto quanto il territorio: adunque colà questa questione è urgentissima. Ogni volta difatti che accade una commozione politica nelle provincie napolitane, le possessioni delle decime se ne risentono e ne è turbato l'uso.

Invece nelle altre provincie napoletane questo fatto, per l'effetto dell'abolizione delle feodalità, si manifesta ancora, ma con una intensità infinitamente minore, e con caratteri non diversi, ma meno gravi di quello che si manifesti in Terra d'Otranto. In altre provincie italiane, nelle quali il fatto esiste, sarà ancora di molto attenuato.

Di più, in queste diverse provincie tutto questo complesso di fatti ex-feudali di prestazioni in natura è già regolato da una legislazione speciale a cui bisogna che riformiate, di modo che è essenziale in questa riforma procedere per gruppi di provincie, secondo che esse si trovano in condizioni legislative diverse dalle altre e identiche tra loro.

Noi intanto abbiamo potuto estendere la legge alle altre provincie napoletane, in quanto esse si trovavano, rispetto alla legislazione anteriore, in questo stato d'identità: se tutte le altre provincie italiane si potessero mettere alla medesima stregua, io non avrei nessuna difficoltà; ma ciò non si può, stante le diverse legislazioni passate.

E poichè non si può, l'opposizione dell'onorevole Ara oggi non sarebbe che un mezzo d'impedire un beneficio che è importantissimo nella provincia di Terra d'Otranto, il cui territorio è tutto soggetto a decime, ed è molto importante per le altre provincie napoletane che si trovano in condizioni legislativamente simili.

E vano è il dire che si abbiano a far leggi generali sempre. Se il fatto è peculiare a Terra d'Otranto, e non ha caratteri conformi che nelle provincie napoletane, se la legislazione anteriore non è comune che per un gruppo di provincie, come volete voi una legge generale a tutto il regno?

Io dunque in principio avrei assentito alla cosa, come ho assentito; ma sono costretto a rimutarmi di parere avanti alla difficoltà che per il resto della legge nascerrebbe, avanti al pensiero del beneficio che impedirei per questa generazione, del principio che non è richiesto da bisogni prepotenti in nessun'altra parte d'Italia.

Perciò, quando l'onorevole Ara volesse estendere la legge a tutte quante le provincie napoletane, io piuttosto mi contenterei di restringerla alla Terra d'Otranto, dove il bisogno è urgente.

Prego dunque l'onorevole Ara di non impedire questo beneficio, che non nuoce a nessuno, e di studiare intanto meglio che non ha potuto fare egli sinora e che non abbiamo potuto fare noi, quello che ci possa essere nelle altre provincie italiane, e proporre poi nella prossima legislatura l'estensione di questa legge, colle modificazioni che si dimostreranno necessarie, alle altre provincie in cui ha riconosciuto esistervi il bisogno.

ARA. Siccome io amo molto la libertà, e sono d'accordo coll'onorevole Bonghi, non voglio che per mia parte si metta ostacolo a che si discuta la legge. Faccio però presente alla Camera che quando si adotti questa legge, la quale interessa un'intera provincia napoletana, difficilmente pei piccoli luoghi, dove esistono an-

cora queste decime, il Parlamento vorrà fare una legge nuova.

Io credeva che fosse utile il sistema da me proposto, perchè siamo al fine della legislatura, e qui si tratta di una legge molto importante e, dirò di più, di una legge la quale darà luogo ad una certa discussione, perchè ho già osservato che vi sono delle proposte le quali sono veramente importanti. Però io non insisto, e se l'onorevole ministro di grazia e giustizia crede di beneficiare la sola provincia d'Otranto, io per me devo adattarmi, e lo faccio non muovendo altre difficoltà all'adozione del presente articolo.

PRESIDENTE. Sarebbe importante di tenere conto di questa dichiarazione del deputato Ara, perchè, se egli rinuncia alla sua proposta, la questione può essere molto semplificata.

Il deputato De Donno ha facoltà di parlare.

DE DONNO. Facendo tesoro delle osservazioni dell'onorevole presidente, mi limito unicamente a dire che la legge fu presentata dietro una decisione della Camera, avvenuta il 6 aprile 1862, con la quale fu ordinato, tanto al ministro di grazia e giustizia d'allora, l'onorevole Conforti, che a quello d'agricoltura e commercio, l'onorevole Pepoli, che in quella prossima riunione del Parlamento fosse presentato questo progetto di legge, pel quale furono fatte incessanti premure perchè la Camera assolvesse il suo impegno.

BRUNETTI. Tuttochè io abbia rinunziato alla parola nella discussione generale, mi credo in dovere di fare qualche osservazione rispetto agli articoli. Io non parlerò della questione pregiudiziale posta innanzi dall'onorevole Ara; io sono del parere dell'onorevole ministro.

Io crederei che alle parole del 1° articolo: *dovranno fra un anno dalla promulgazione delle presente legge commutarsi*, sarebbe meglio sostituire queste altre: *dovranno abolirsi*. Io sono per l'abolizione assoluta. Dirò poche parole a questo proposito.

Non è una questione politica, nè una questione finanziaria che oggi vi si propone. La Commissione vi presenta le decime feudali, od ex-feudali, come altrui piacque chiamarle, siccome un fatto di giure comune; io le riguardo siccome derivazione o parte essenziale del feudalismo, per modo che la propongo a voi come questione essenzialmente sociale.

Non dirò certamente delle vicende del feudalismo nell'ex-reame di Napoli, che cadde, risorse e si modificò in più guise per le mani dei Normanni, degli Svevi, degli Angioini, degli Aragonesi, dell'ultimo vice-reame di Spagna, nè della doppia legislazione dei Longobardi e dei Franchi. Ma il feudalismo fu nell'origine, nei principii o nelle conseguenze dappertutto lo stesso in Europa.

La proprietà, e specialmente le prestazioni territoriali erano una emanazione ed una parte essenziale del feudalismo.

Di fatto la proprietà, e con essa le prestazioni territoriali costituivano un ordine parallelo e dipendente

dall'ordine militare, politico e giudiziario dei feudi. L'individualità armata, circondata da vassalli, era il perno del feudalismo. Con le armi s'ebbero altri le due terze parti dei fondi, altri la terza parte. Le quinte, le decime e simili erano la forma ordinaria delle prestazioni. Nel decimo ed undecimo secolo la superficie del Napoletano era divisa in contee, e le prestazioni e le decime rappresentavano il tributo dei vassalli.

Le prestazioni territoriali dovevano essere abolite insieme al feudalismo dalla legge del 2 agosto 1806 nel reame di Napoli. Ma furono aboliti i diritti personali, i diritti giurisdizionali, i diritti proibitivi; le prestazioni territoriali rimasero abusivamente eguagliandole ad ogni altra proprietà.

Ma nessuno dimostrò mai che i baroni avessero concesso ad enfiteusi proprietà libere, allodiali e burgensatiche.

Egli è vero che talune proprietà furono libere e burgensatiche. Ma non è men vero che quelle proprietà, secondo il costume del tempo, per una finzione di legge, erano concesse al sovrano, il quale poi le riconcedeva in feudo, e i sudditi acquistavano per siffatto modo titolo di signori non solo, ma i privilegi della giustizia, dei diritti proibitivi, e di ogni altra vessazione che a quei di si chiamava diritto.

Dippiù: se queste prestazioni erano effetto di semplici enfiteusi di fondi privati, come può mai storicamente spiegarsi che un duca, un conte, un marchese fuori dell'ordine militare e politico, fosse proprietario privato dell'intera superficie d'una provincia? La proprietà privata che sorge dal lavoro o da private contrattazioni è divisa sempre, è limitata, perchè il lavoro è per sè molteplice e diviso, il lavoro limita il lavoro. Può sì abbracciare un latifondo, ma non si estenderà mai all'intera superficie di una provincia. E questo accadde in Terra d'Otranto.

Le prestazioni territoriali non erano effetto di privata proprietà, ma una diretta manifestazione del feudalismo.

Proseguiamo ora nell'analisi. Perocchè la Commissione feudale di Napoli non poteva stare sotto l'incubo di una formale contraddizione, epperò s'affrettava di investigare in quelle prestazioni un'origine non feudale, un diritto assolutamente dominicale. Mo lo stesso Wispeare nel suo erudito rapporto del 16 ottobre 1809, riconosce che innanzi ai Normanni, che dettero quasi il vero modello dei feudi alle Puglie, queste avessero delle contee e dei principati, come la contea di Lecce e il Principato di Taranto; riconobbe che i feudi si vendevano e si concedevano con le decime ed altre prestazioni territoriali, come avvenne per Maria d'Enghien; ma egli vede in una provincia l'uso invalso della enfiteusi, epperò crede che con le prestazioni feudali andassero mescolate e confuse delle prestazioni dominicali. Ecco il dubbio della Commissione.

Ma il dimostrarono mai? No! La stessa Commissione fu obbligata di sostituire ai titoli che mancavano il possesso immemorabile, e questo principio fu la base di

parecchie decisioni, come di quella di Cannole e di Vaste nel 14 giugno 1809. Erano forse titoli i rilievi e i cabrei? E qual forza hanno i titoli estorti in tempi barbari, in tempi nei quali i Comuni di loro denaro pagavano perfino i debiti di un barone per averne uno più mite? Questo fatto avveniva spesso in molte terre di quel regno.

Se quelle prestazioni inoltre erano legittime, perchè non furono tutte egualmente legittime? La Commissione abolì l'erbatice, la carnatica, il pascolo del bestiame, abolì il casalinaggio. E questi non erano forse nella loro sostanza diritti e servitù reali, che furono guardati come personali ed abusivi, sol perchè facevano orrore ai reddenti ed alla Commissione che li giudicava?

Se quelle prestazioni erano legittime, perchè un decreto speciale del 1809 le limitava nel numero e nella quantità? Chi avrebbe autorizzato mai il legislatore a limitare a suo modo l'altrui proprietà?

E poi, signori, guardate un fenomeno che merita la vostra considerazione.

Nelle provincie napoletane vi sono prestazioni e canoni e censi nati da enfiteusi e da altre contrattazioni private: vi sono d'altra parte le prestazioni dovute ai baroni, e loro acquirenti. Contro le prime non sorgono malumori, reclami; vengono di buon grado soddisfatte: contro le seconde vi è un odio secolare, tradizionale, inestinguibile. Non vi è rivoluzione che non dia ai contadini occasione di levarsi e parlare col linguaggio bruto della forza. D'onde questa differenza? La coscienza della ragione. Questa coscienza è storica, è ineluttabile, e dee pur troppo tenerne conto il Legislatore. Questa coscienza permanente non sarebbe durata se non fosse informata dal vero e dalla tradizione dei popoli. Questa sola coscienza basterebbe a dichiarare abusive ed illegittime le prestazioni feudali.

La legge del 1806 avrebbe dovuto quindi abolirle, come abolì i diritti giurisdizionali e proibitivi. Nol fece: tocca a noi correggere gli errori del passato. Sembra forse soverchio evocare ragioni sepolte sotto la immensa lapide di una legge? Ma osservo soltanto che quando questa legge aboliva i diritti personali, i giurisdizionali, i proibitivi, il pascolo, l'erbatice ed altri, quei diritti erano stati per secoli guarentiti da leggi, dichiarati da giudicati, confermati da secolare possesso. Il feudalismo aveva avuto i suoi Codici e le sue consuetudini; avevano bene avuto il Codice breviario di Aniano, il Codice di Gundehaldo, l'editto di Teodorico, le leggi di Arecchi e Siccardo, e pel reame di Napoli le leggi dei Franchi e dei Longobardi. E quanti giudicati dalle Corti del regno, e specialmente da quelle di Francia non avevano acclarati i diritti e costituita una intera giurisprudenza? Ebbene, quei diritti furono pure aboliti; non furono risparmiati dalla rivoluzione francese, nè dalla legge emanata in Napoli il 1806. La rivoluzione francese anzi fu progressiva nel suo sviluppo. La legge del 4 agosto 1789 aveva conservato ciò che venne di poi abolito dalle leggi del 1790; queste leggi

conservarono ancora ciò che di poi abolì l'altra del 25 agosto 1792, finché una legge più generale del 1793 disfece quanto avevano conservato le precedenti. Se siamo convinti noi essere quelle prestazioni in abuso, perchè non faremmo nel 1865 quello che non ebbero coraggio di fare nel 1806? Anzi vi sarebbe una ragione di più: dal 1789 al 1793 è la rivoluzione francese che avanza per quattro anni; mentre nel caso nostro è la civiltà progredita per mezzo secolo che deve cancellare le ultime vestigia delle barbarie. Le leggi non creano i diritti, ma son chiamate a formularli; i giudicati presuppongono il diritto e la legge. Se qui il preteso diritto è una barbarie di tempi caduti, di una morta civiltà, come conserveremo noi quella barbarie? La legge del 1806 fu dettata da necessità, o se si vuole, da prudenza politica. Tra il 1793 e 1806 s'interponeva l'impero, quell'impero che si credè mediatore tra il passato ed il presente, tra l'antica monarchia e la moderna; quell'impero che ristabilì la nobiltà ereditaria, e poco dopo i maioraschi.

Qui non va la teorica dei fatti compiuti, perchè non si disordina, ma si ordina meglio il paese. Disgombriamo questa nube di leggi e di decreti addensata dal tempo. Guardiamo di fronte il diritto senza prevenzione e senza paura.

L'abolizione di quelle prestazioni è una riparazione dovuta a migliaia di poveri, usufruttuati dalla prepotenza dei ricchi. Io la raccomando a voi. Voi stessi diceste in altra occasione che è per sè stesso una rivoluzione il regno d'Italia. La rivoluzione nelle leggi potrà salvare il paese, e questa ch'io vi chieggo non è che una rivoluzione legale.

BONGHI, relatore. A nome della Commissione dichiaro che non possiamo accettare un emendamento di questa natura, perchè nella nostra coscienza significherebbe uno sconoscere il diritto di proprietà, portar via la roba a coloro che l'hanno legittimamente acquistata e darla altrui.

Tutte le ragioni del resto che egli ha date della sua proposta si fondano sopra una inesatta esposizione della storia e delle leggi. Sarebbe troppo lungo il ribatterle; ed è stato già fatto nella relazione.

BRUNETTI. La ritiro.

BONGHI, relatore. Dietro il ritiro che venne fatto, io credo che si possa passare alla votazione dell'articolo formulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora si passerà alla votazione dello articolo proposto dalla Commissione, di cui do lettura:

« Art. 1. Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura contemplate nelle leggi 2 agosto 1806 e 16 ottobre 1809, n. 487, legittimamente costituite sulle terre delle provincie napoletane, dovranno fra un anno dalla promulgazione delle presenti leggi commutarsi in una rendita annuale in denaro, uguale al valore della prestazione, costituita sulle terre stesse, ed affrancabile.

« Questa rendita sarà garantita dal privilegio stabilito dall'articolo 1972, n. 1, del Codice pel regno delle Due Sicilie, parte 1^a. »

COCCO. Alle parole: *contemplate nelle leggi 2 agosto 1806 e 16 ottobre 1809*, sostituirei queste altre: *contemplate nelle leggi eversive della feudalità*.

PRESIDENTE. Prego il relatore di voler dar retta a questa proposta dell'onorevole Cocco.

COCCO. Insomma la mia formola generale: « *leggi eversive della feudalità* » dice più della formola della Commissione, ed allontana fin anche la possibilità di qualunque dubbio.

Ma non intendo sollevare una questione per la preferenza della mia frase a quella della Commissione; perciocchè desidero che la legge sia prontamente discussa e votata.

BONGHI, relatore. Dio mio! Perdoni l'onorevole Cocco, queste formole si possono girare in tutti i sensi. Ora con queste continue proposte non si riuscirà ad altro che ad impedire la votazione della legge.

Siccome le leggi che aboliscono le feudalità nell'ex-reamo di Napoli sono quelle citate nell'articolo, la redazione della Commissione torna il medesimo.

È meglio adunque lasciare l'articolo com'è.

COCCO. Del resto non voglio insistere per non prolungare la discussione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 1° come lo lessi or ora.

(È approvato.)

« Art. 2. Non si reputeranno nella provincia di Terra d'Otranto legittimamente soggette a prestazioni le terre salde dissodate posteriormente al 2 agosto 1806.

« Le annualità soddisfatte non potranno però ripetersi, nè i diritti legittimamente acquistati resteranno invalidati da questa disposizione. »

BASILE. Io confesso ingenuamente che non so comprendere perchè queste decime non si intenderanno legittimamente costituite.

Vorrei a questo proposito una spiegazione.

BONGHI, relatore. Non lo intendeva neanche io, e per intenderlo ho dovuto studiare attentamente quale fosse l'assetto delle decime nella provincia di Terra d'Otranto rispetto alla quale questa disposizione è stata fatta. Debbo anzi dichiarare che dapprima era di parere contrario, ma dopo avere studiato la giurisprudenza invalsa in quelle provincie, le leggi che hanno colà costituite le decime ..

VACCA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Domando la parola.

BONGHI, relatore... nonchè la particolare e curiosa natura della feudalità in quel territorio che è tutto quanto soggetto a decime, tutto quanto decimabile, e dopo avere letto anche il rapporto del Winspeare, e molte decisioni della Commissione feudale, mi sono dovuto persuadere che dalla ragione logica dell'abolizione della feudalità in quelle provincie, si deduceva appunto la conseguenza che dopo il 1806, anno in cui alla feudalità furono là recise le radici, anno in cui della feudalità fu svelto l'albero, era impossibile che pullulasse un diritto nuovo che non fosse già un diritto acquisito a quel tempo.

Questo è stato, come si può vedere dalla relazione stessa, il principio che ha seguito la giurisprudenza napoletana insino che è rimasta viva, il concetto della legge in quelli che dovevano applicarla.

C'è stata qualche variazione molto tempo dopo che i Borboni furono ritornati: a poco a poco, per così dire, ritornarono in favore alcuni principii, alcuni interessi che le leggi abolitive della feudalità avevano egualmente riconosciuto, ma contenuto anche in certi limiti. Così ci sono state alcune decisioni di tribunali che parve fossero contrarie a questa ragione logica della legge proibitiva della feudalità, la quale voleva che fosse riconosciuto ciò che già era, ma che da una pianta che si sradicava non si credesse che nulla potesse nascere di nuovo nell'avvenire, cioè a dire, fossero riconosciute tutte le decime che già erano esatte sulle terre poste in una cultura dalla quale le decime si potessero esigere, ma che non si fossero però potute nell'avvenire esigere delle decime da terre le quali non essendo in grado di darle il giorno in cui la legge abolitiva della feudalità è stata applicata, fossero poi dopo state messe in qualche coltivazione sulla quale fosse stato possibile di decimare. Insomma questa potenzialità del diritto di decima incolt perennemente alla terra è contraddittorio col concetto stesso della legge abolitiva della feudalità.

Questo che è così logico, così chiaro nella ragione della legge, era riconosciuto da tutti coloro i quali avevano avuto autorità di interpretare la legge che avevano fatta.

C'è stato un turbamento nella giurisprudenza di quelle provincie, e questo turbamento ha generato delle sentenze opposte in questa materia. Tutto quello che è stato deciso non si può rimuovere, e un fatto acquisito non si può più discutere.

Ma come c'è questa varietà di giurisprudenza, si domanda al legislatore la determinazione del concetto della legge; ed è ragionevole che ci dica, se si vuole uscire da così incerta condizione di cose.

È dunque necessario che nella legge presente si determini questo concetto che a me pare essenziale alla legge che abolisce le feudalità; e così, pareva, ripeto, a coloro che pubblicarono la legge. Ora è necessario che questa determinazione sia quella che la Commissione ha data.

Io ripeto, anche a me era parso come pare all'onorevole Basile, ma dopo lo studio affatto imparziale della cosa (e dico imparziale perchè non sono di Terra d'Otranto, anzi di quella provincia non conosco che i colleghi che ho alla Camera), ho dovuto da me medesimo e con lo studio dei documenti, studio tanto più obbligatorio in me in quanto era nuovo alla materia, ho dovuto persuadermi che c'è ragione in questa determinazione della legge, che essa è equa e giusta, e non farà che il bene della provincia.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'onorevole oratore ha avvertito acconciamente che quest'articolo tende appunto a risolvere con una dichiara-

zione legislativa una giurisprudenza molto dibattuta nelle provincie napoletane, cioè, se le terre dissodate posteriormente alla legge abolitiva della feudalità andassero soggette alle prestazioni decimali. Egli è adunque opportuno che intervenga una dichiarazione legislativa a conciliare questa giurisprudenza discorde.

Stimo però opportuno di fare un'osservazione sul secondo comma dell'articolo.

L'articolo 2° del progetto ministeriale è scritto così: « Le annualità soddisfatte non potranno però ripetersi. » La Commissione ha creduto di andare più in là ed ha aggiunto: « Le annualità soddisfatte non potranno ripetersi; nè i diritti legittimamente acquisiti resteranno invalidati. »

Ora io credo notare che l'aggiunta fatta all'articolo 2 della Commissione potrebbe per avventura dar luogo a questioni spinosissime, imperocchè, se l'articolo si lasciasse così, potrebbe molto disputarsi sull'interpretazione di questi diritti legittimamente acquisiti.

Io per conseguenza pregherei l'onorevole relatore a tener conto di quest'osservazione, e proporrei la dizione più semplice dell'articolo ministeriale.

BONGHI, relatore. La Commissione accetta.

BASILE. Io ho prestato attenzione a quanto ha detto l'onorevole Bonghi, ma non so se abbia risposto alla mia obiezione. Io non mi era per nulla preoccupato della giurisprudenza contraddittoria in proposito. Non dimeno non posso trattenermi dall'osservare che, se è vero che le decime debbono considerarsi come abolite in tutto ciò che possa esser dipendente dal miglioramento del fondo, tuttavia non si può abolirle senza compensi per ciò che riguarda il fondo stesso prima che fosse coltivato. Se noi coll'articolo 1° riconosciamo che la decima legittimamente costituita deve essere affrancata, nell'articolo 2° dovremmo dire che la decima sarà abolita per quella quantità che si riferisce al prodotto della coltivazione del fondo, ma che sarà affrancata come tutte le altre per la potenza del suolo non ancora dissodato. Questo mi pare strettamente logico.

PISANELLI. Mi pare che l'onorevole Basile non abbia bene afferrato il senso delle dichiarazioni dell'onorevole Bonghi. Non si tratta qui di dare un compenso per una decima che esiste; si discute se esista o non esista un diritto di decima.

La provincia di Terra d'Otranto fu dichiarata soggetta nel 1806 al diritto di decima su alcuni prodotti del suolo. Ma questi evidentemente non potevano ricavarli se non dalle terre già messe a coltura.

Ora esistendovi allora delle terre non coltivate, si è dubitato se dovessero ritenersi soggette a decima o pur no.

Come avvertiva l'onorevole Bonghi, nei tempi prossimi alla emanazione della legge del 1806 si disse apertamente che non dovessero ritenersi soggette a decima, perchè la legge del 1806 avendo avuto in mira di distruggere la feudalità non poteva creare dei diritti che

prima non esistevano. In conseguenza si esercitò bensì il diritto di decima su tutte le terre fino a quel punto coltivate, ma le altre si ritennero immuni, quantunque più tardi fossero state coltivate.

Tuttavia la legge ha dato luogo a dubbi che importa definire. Qual è miglior modo di farlo?

Noi dobbiamo partire dal principio che la legge, la quale si proponeva di abolire le feudalità convertendole in certi compensi non poteva crearne delle nuove, nè allargarle. D'altra parte, mentre la legge attuale tende ad emancipare e favorire l'agricoltura, stabilendo questo diritto voi non fareste altro che mettere un impedimento al miglioramento delle terre; perchè, mentre le terre incolte non erano soggette a decima, mettereste i proprietari nella condizione amara, che se mai le coltivassero, verrebbe un padrone a riscuotervi le decime.

Sicchè, e per lo scopo che la legge si propone, e per l'interpretazione data da persone autorevoli in un tempo in cui la legislazione feudale poteva meglio intendersi, io credo doversi stare all'articolo del Ministero già accettato dalla Commissione.

BASILE. Sono completamente soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole Pisanelli.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Preoccupato dal deplorabile incidente a cui abbiamo assistito, non mi sentiva disposto a prender parte alla discussione di questa legge. Ma dopo le obiezioni fatte a quest'articolo sento anch'io il bisogno di manifestare in proposito il mio parere. L'articolo 2 è un giusto temperamento di quanto porta l'articolo 1. Io sono dell'avviso dell'onorevole Brunetti, credo che di tutti questi diritti feudali non si sarebbe dovuto tenere nessun conto. Anch'io avrei insistito per l'abolizione assoluta, se avessi creduto che la Camera fosse disposta ad accettarla.

Se non volete pronunciare indistintamente l'abolizione di tutte quelle prestazioni, guardatevi almeno di legittimare quelle che sono troppo apertamente abusive e vessatorie. Havvi evidentemente una ragione di distinguere tra i diritti che si esercitavano effettivamente dai feudatari, e quelli che essi possedevano soltanto virtualmente. Questi ultimi, abolita la feudalità, non potevano più realizzarsi, e conseguentemente dovevano considerarsi come se non avessero mai esistito.

L'articolo 2° adotta questo principio. Solo mi pare che non va bastantemente in là. Dice che le annualità soddisfatte non potranno ripetersi...

PRESIDENTE. Faccio riflettere all'onorevole Sineo che quest'ultima parte è abbandonata.

SINEO. In questo caso altro non mi occorre che di domandare ancora una dichiarazione.

Potrebbe eccitarsi il dubbio se, a fronte dei termini in cui è concepito l'articolo 2°, possano considerarsi come abolite senza compenso anche le prestazioni fondate sopra un possesso trentenario posteriore al 2 agosto 1806. Confido che il Governo e la Commissione saranno d'accordo nel riconoscere che in casi simili

non si può avere nessun riguardo alla prescrizione. In questi casi, il possesso, per quanto fosse diuturno, non sarebbe stato che un abuso. Se non è contraddetta questa proposizione, essa dovrà servir di norma ai giudici. (*Segni di assenso al banco della Commissione*)

Accetto questo tacito assenso, e prescindendo conseguentemente dal formulare un emendamento su questo proposito.

PRESIDENTE. L'articolo 2° sarebbe così concepito:

« Non si reputeranno nella provincia di Terra d'Otranto legittimamente soggette a prestazioni le terre salde dissodate posteriormente al 2 agosto 1806.

« Le annualità soddisfatte non potranno ripetersi. »

Il deputato Cocco abbandona il suo emendamento?

COCCO. L'abbandono.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 2° testè letto.

(È approvato).

« Art. 3. La commutazione delle prestazioni in canone sarà fatta sulla base del fitto che per esse si paghi, o si sia pagato, o su quella dell'interesse, calcolato al 6 per cento, del prezzo di vendita, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

« Quando in questo periodo di tempo sieno state fatte più vendite o locazioni, ovvero le prestazioni si sieno vendute ed affittate insieme, la media dei prezzi delle vendite, ovvero quella dei prezzi di vendita e di locazione costituirà la base della commutazione. »

Il deputato Cocco propone la soppressione di questo articolo.

COCCO. Lo scopo della Commissione è appunto quello di semplificare il modo di liquidazione in quanto alle prestazioni, per ottenere una maggiore speditezza possibile nella *commutazione*. Ma questo lodevole scopo o non si raggiunge o si raggiunge con difficoltà nel ritenere i due criterii dell'*affitto* e del *prezzo* delle vendite.

Farei osservare alla Commissione che il mettere l'*ex-feudatario* ed il *colono inamovibile* in una contestazione per conoscere la vera quantità dell'*affitto* e la vera quantità del *prezzo* delle vendite, specialmente in un decennio, è lo stesso che tornare a quegli'imbarazzi ed a quegli'inconvenienti, dai quali per cinquanta e più anni non si è potuto uscire mai, salvo in pochissimi giudizi, che toccarono, ma di rado, la meta della liquidazione della prestazione, e quindi quella della *commutazione*.

A mio parere, sarebbe utile limitare il criterio a quello che la Commissione stessa ha stabilito nell'articolo 4°, che sarebbe la *rendita imponibile catastale*.

Quindi se la Commissione conviene, io non farei che ringraziarla; ma se vagheggia troppo le sue proposte, e vi persiste, io ripeto che amo la pronta discussione e votazione della legge, e ritiro perciò l'emendamento soppressivo dell'articolo 3.

BONGHI, relatore. Ringrazio l'onorevole Cocco delle benevole espressioni. La Commissione aveva preso in considerazione parecchie delle osservazioni che egli ha

fatte, ma considerato che le difficoltà della commutazione venivano non da questi due criteri, bensì da quello del coacervo che essa ha escluso, ha però conservato questi due altri criteri perchè sono chiari e sono evidenti; ed è certo che per ogni ragione di equità non si può cercare un criterio più o meno congetturale della commutazione se non in difetto di un criterio certo.

Quindi la Commissione riterrebbe il suo articolo 3.

COCO. Desiderando che si passi presto alla votazione di questa legge, faccio qualunque sacrificio, e quindi ritiro il mio emendamento.

SANGUINETTI. Mi pare che tutta la dizione di questo articolo dovrebbe essere riformata perchè almeno la disposizione ne fosse chiara ed esplicita.

Così per esempio si dice: « La commutazione delle prestazioni in canone sarà fatta sulla base del fitto che per esse si paghi. »

Ora qui che cosa s'intende per fitto?

S'intende una somma di denaro?

Se così è, tanto vale il dire che la prestazione sarà eguale alla somma che si paga per il fitto e allora la cosa sarebbe più chiara.

È evidente, io dico, che se la prestazione è un fitto, se questo fitto è dato in danaro, sarebbe meglio dire addirittura che il canone è uguale al fitto che si paga.

Ma andiamo avanti; si dice: *o si sia pagato, o su quello*; questo deve essere un errore di stampa, credo che invece di *su quello* si dovrebbe dire *quella*... sulla base dell'interesse calcolato al 6 per 100, del prezzo di vendita, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

Adunque, ogni qualvolta c'è stata vendita od affitto si prende per base l'interesse; ma quest'interesse, io dico anche, se è un interesse dato in danaro, si deve ritenere che il canone annuo deve essere uguale all'interesse.

Così stando adunque le cose vorrei pregare la Commissione che passando intanto alla discussione degli altri articoli volesse riformare questo in un modo più chiaro.

BONGHI, relatore. La Commissione ha fatto quello che ha potuto; se l'onorevole Sanguinetti ha una redazione migliore la proponga; vedrà, provandovisi, che non vi riesce; giacchè quelle cose ch'egli dice l'una dopo l'altra, bisogna dirle insieme. A noi pare che la redazione dica quello che egli dice, perciò non crediamo sia il caso di riformarla.

BRUNETTI. Sebbene io sia contrario a questa legge, pure debbo quasi per obbligo di coscienza convenire che quest'articolo terzo non potrebbe esse reredatto con più precisione.

L'onorevole Sanguinetti ha fatto delle osservazioni degne del suo sottilissimo ingegno; ma io sarei quasi a pregarlo che desistesse dalla sua proposta perchè il tempo è breve, e conviene in qualche modo provvedere; è meglio qualche cosa che nulla per quelle provincie che sono ancora in preda al feudalismo.

Io per conto mio ho ritirato gli emendamenti che avevo proposto, ed eran tanti quasi quanti gli articoli, perchè preferisco che si faccia qualche cosa; prego il signor Sanguinetti a far lo stesso.

SANGUINETTI. Io non voglio intralciare la discussione; se ho fatto quest'osservazione si è perchè credeva che fosse necessario rendere più chiara la locuzione di quest'articolo. Del resto se piace alla Commissione di tenere l'articolo come sta, per me non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Postochè l'onorevole Sanguinetti ha ritirato la sua proposta, non resta che mettere ai voti l'articolo 3 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

« Art. 4. Quando questi criteri manchino, sarà preso a base della valutazione del canone il reddito imponibile catastale attuale del fondo su cui grava la prestazione, aumentato della metà.

« I canone sarà stabilito in quella stessa proporzione col reddito in cui oggi si trova la prestazione netta di fondiaria, col prodotto del fondo. »

SANGUINETTI. Io propongo la soppressione di quelle parole: *aumento della metà*.

L'articolo dice:

« Quando questi criteri manchino, sarà preso a base della valutazione del canone il diritto imponibile catastale attuale del fondo su cui grava la prestazione, aumento della metà. »

Or bene il reddito imponibile del catasto rappresenta il reddito del fondo... (*No! no!*) almeno deve rappresentarlo, perchè, quando si fa il catasto, si fa in modo che l'estimo catastale rappresenti il provento del fondo su cui poi lo Stato mette un'imposta.

Ora io dico: perchè non volete che questa sia la base per lo svincolo di questi fondi? Giacchè qui si tratta di diritti feudali, dirò che mi pare si voglia fare una parte un po' troppo larga ai feudatari.

Diffatti, per me l'estimo catastale rappresenta il reddito del fondo. Se voi l'aumentate della metà, che cosa fate? Andate, per così dire, a far godere al feudatario il progresso del valore che ebbe il fondo.

Io capisco che un fondo attualmente renda più di quello che sia il suo reddito catastale, ma non comprendo che questo aumento debba andare a profitto dei proprietari delle decime. Io credo che quest'aumento debba ricadere a vantaggio di quelli che hanno accresciuto il prodotto del fondo. Se il reddito del medesimo fosse stato conservato nello stato in cui era al tempo in cui la decima fu istituita, non si proporrebbe al certo un aumento al disopra del reddito imponibile catastale.

Io pregherei quindi la Commissione a volermi dire il perchè di quest'aumento.

CEPOLLA. Risponderò brevemente alle difficoltà mosse dall'onorevole Sanguinetti.

La Commissione ebbe a guida direttrice nella disamina di questo progetto di legge il principio che in ogni modo la giustizia dovuta ai possessori dei fondi sottoposti a decime di origine feudale coi diritti che

TORNATA DEL 28 APRILE

precedenti legislativi e giudicati hanno sanzionato a favore dei creditori di queste prestazioni. Quindi a norma pratica di tale concetto ella tenne la teoria dei surrogati.

Ora, la prestazione in derrate cui andavano soggetti i possessori dei fondi misuravasi sul prodotto brutto di questi, detratto il solo peso del contributo fondiario.

La rendita imponibile catastale non risponde che al solo prodotto netto di essi; epperò se il canone che verrà surrogato all'antica prestazione si limitasse ad una semplice aliquota del prodotto che rilevasi dal catasto fondiario, gravemente e contro giustizia si disuguaglierebbe la nuova condizione che vien fatta dalla legge, da quella che precedenti legislativi avevano definitivamente introdotta nei rapporti tra i creditori delle decime ed i possessori dei fondi.

Per eguagliare adunque le differenze che realmente esistono fra il prodotto brutto ed il netto, e quelle pure della rendita presunta con quella che effettivamente raccogliasi dai fondi, la Commissione ha creduto debito di giustizia aumentare d'una metà la rendita imponibile, sul quale coacervo si misuri il canone che verrà surrogato all'antica prestazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti insiste sulla sua proposta?

SANGUINETTI. Insisto.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Sanguinetti è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 4° di cui ho già dato lettura.

(È approvato.)

Do la parola al deputato Mancini per presentare una relazione.

MANCINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per concedere facoltà al Governo di modificare ed estendere all'intero regno la legge consolare del 1858.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Leggo l'articolo 5:

« Art. 5. Nel caso c'è, o per la qualità di coltura del fondo, o per altre condizioni di fatto e di diritto, il prodotto su cui vi si riscuote la prestazione non sia annuale, o non sia tutto quanto il prodotto annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota del canone dev'essere ridotto in proporzione, e ragguagliato a sola quella parte di prodotto su cui la prestazione grava.

« Questa riduzione sarà fatta o d'accordo tra le parti o per giudizio di esperti. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Prima di passare alla discussione dell'articolo 6, io chiederei una spiegazione alla Commissione.

Trovo l'articolo 5 del progetto ministeriale formulato così:

« La domanda di commutazione dovrà da ogni credi-

tore proporsi collettivamente contro tutti coloro da cui gli sono dovute le prestazioni, e potrà essere proposta dai debitori anche individualmente. »

Evidentemente lo scopo di questo articolo è di rendere anche più spedito e più pronto il procedimento. Dunque io crederei che quest'articolo si dovrebbe conservare, perchè esso raggiunge meglio l'intento che ci prefiggiamo.

BONGHI, relatore. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 6 del progetto della Commissione sarà sostituito dall'articolo 5 del progetto ministeriale così concepito:

« La domanda di commutazione dovrà da ogni creditore proporsi collettivamente contro tutti coloro da cui gli sono dovute le prestazioni, e potrà essere proposta dai debitori anche individualmente. »

(È approvato.)

« Art. 7. La parte più diligente farà intimare all'altra con atto di usciere la liquidazione fatta secondo le norme degli articoli 3 e 4.

« Qualora entro il termine perentorio di un mese la parte a cui fu fatta l'intimazione non vi faccia opposizione, la liquidazione si avrà per accettata.

« Nel caso di opposizione la questione sarà deferita al tribunale di circondario dove sono siti i fondi gravati, osservate le forme del procedimento sommario. »

ARA. Io credo che non troverò dissenziente la Commissione dal togliere l'ultima alinea di questo articolo, dove dice:

« Nel caso di opposizione la questione sarà deferita al tribunale di circondario dove sono siti i fondi gravati, osservate le forme del procedimento sommario. »

Io credo che la Commissione non vorrà che si faccia qui un'eccezione al diritto comune. Quando si tratta di questioni la cui somma non oltrepassa le lire 1000, decide il giudice di mandamento; in caso diverso decide il tribunale di circondario.

Io non credo che sia intenzione della Camera d'istituire un tribunale eccezionale.

Io direi dunque che nel caso di opposizione la questione sarà risolta giudiziariamente, cioè secondo il diritto comune.

PRESIDENTE. Qui vi sarebbe anche l'emendamento dell'onorevole Cocco, il quale propone che nel terzo capoverso di quest'articolo, invece di dire *dal tribunale di circondario*, si dicesse *dai giudici di mandamento*: e vorrebbe che si conservassero le parole: *osservate le forme del procedimento sommario*.

VACCA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Io crederei che sarebbe più conveniente di conservare la dizione come sta, poichè si è anteposta questa eccezione al diritto comune appunto in grazia alla speditezza del procedimento.

In conseguenza io sono d'avviso che questo sviamento dalle regole del diritto comune sia giustificato da questa considerazione, la quale mi pare che potrebbe acquietare anche l'onorevole proponente.

ARA. Mi rincresce che nè la Commissione, nè l'onorevole ministro non vogliano accettare questa modificazione.

Io dico francamente che non mi oppongo alla speditezza del procedimento, ma ciò a cui mi oppongo è ad creare una giurisdizione eccezionale.

Trattandosi di speditezza di procedimento, vuol dire che è procedimento sommario; ed io direi che il procedimento è ancora più sommario, ancora più spedito davanti ai giudici di mandamento, quando si tratta d'una questione che non eccede la somma prescritta dal Codice civile per essere di competenza dei giudici di mandamento.

Ora io non so se appena che si è votato dal Parlamento un Codice unico, appena che in Parlamento si è già discusso di togliere persino il contenzioso amministrativo, non so, dico, se sia opportuno che si venga, colla prima legge che si presenta, a costituire una giurisdizione eccezionale. Se con questa mia proposta si venisse a porre un ostacolo a che si potesse con speditezza ottenere quello che si propone la Commissione ed il signor ministro, io allora non insisterei, ma nel dubbio che si voglia stabilire una competenza eccezionale io mi oppongo perchè riterrei ciò come un cattivo precedente.

Prego quindi la Camera acciò non voglia adottare la proposta nè della Commissione, nè del ministro, cioè quella di voler creare una giurisdizione speciale per questa materia.

VACCA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Io mi permetterò di insistere ancora su questo proposito.

Faccio osservare che se per avventura volessimo non discostarci dal rigore delle forme comuni, allora parecchie di queste disposizioni eccezionali si avrebbero a scartare, e andrebbe fallito lo scopo della legge.

Io credo che in verità non vi sia poi una grande violazione alle regole del diritto comune, e prego di avvertire che negli articoli susseguenti troveremo qualche cosa di ben più grave.

In conseguenza se noi ci proponiamo di dover rimanere veramente nei termini e nelle regole del diritto comune, tutta l'economia della legge rimane sovvertita.

BRUNETTI. Pregherei l'onorevole Ara di non voler insistere più sulla sua proposta, per una semplicissima ragione.

Nelle provincie napoletane la facoltà di accordare queste decime e queste prestazioni c'è da un pezzo, dal 1808. Ebbene, in quelle provincie sono pochissimi i reddenti che abbiano affrancato le prestazioni dovute, e ciò perchè la lunga procedura, le peripezie necessarie, le spese dei tribunali, non hanno in fatto permesse le redenzioni.

Avviene spessissimo che un povero contadino che paga una prestazione di 10, di 12 lire, se deve litigare con un barone, con un ricco feudatario, il quale, come sin ora avvenne, non si voglia prestare agevolmente all'affrancazione, abbia a fare delle spese che appunto a motivo della procedura ordinaria, triplicano e cen-

tuplicano lo stesso canone che corrisponde alla prestazione.

Se noi quindi non adottiamo un procedimento, non solo sommario, ma in qualche modo eccezionale, quelle infelici popolazioni resteranno sotto il giogo eterno delle decime feudali.

Io quindi pregherei l'onorevole Ara a non voler insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Ara?

Mi permetterò di richiamare l'attenzione della Commissione e del Ministero sul punto che il procedimento sommario, a cui qui è fatto riferimento, non è ammesso dal Codice di procedura civile, ammenochè non vengano introdotte modificazioni al progetto che noi abbiamo votato.

Nel progetto del Codice di procedura civile è invece ricevuto un giudizio che corrisponderebbe al sommario, quello, cioè, ad udienza fissa.

Mi pare qui il caso di adottare un'altra denominazione, onde non avvenga che qui sia fatto riferimento ad un procedimento che non si trovasse sancito nel Codice di procedura.

Su questo domando l'attenzione tanto del Ministero quanto della Commissione.

TREZZI. Prima di tutto debbo osservare che se la legge fosse approvata in questa tornata, è certo che sarà messa in esecuzione colla legge di procedura che vige attualmente. Se la legge di procedura, che sarà pubblicata, verrà attuata col 1° gennaio 1866, in questo caso una disposizione transitoria dichiarerà che dove le leggi precedenti si riferiscono a processi sommari, s'intende surrogata la disposizione dell'articolo di quel Codice di procedura che sarà in vigore, perchè sinora non sappiamo ancora quale sarà.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione insiste sulla sua redazione?

TREZZI. La Commissione insiste.

Poichè ho la parola, farò una osservazione all'onorevole Ara.

A quanto pare, fa a lui senso la creazione di una giurisdizione speciale che si attribuisce al tribunale circondariale, giurisdizione che potrebbe essere tolta dal fatto che l'oggetto della lite fosse al disotto di quella somma che è demandata al giudice di mandamento.

Ma io osservo che se noi invece demandiamo ciò fin d'ora al giudice di mandamento, andiamo a creare a quest'ultimo una attribuzione speciale la quale, secondo lui, sarebbe da negare ai tribunali circondariali.

Avverta poi anche che non è una cosa tanto facile; è materia che presenterà difficoltà, le quali è meglio che siano svolte davanti a giudizi collegiali che offriranno una più stabile giurisprudenza; quale saprà meglio dare una giurisprudenza che sarà poi seguita anche dagli altri.

BONGHI, relatore. Domando di fare all'onorevole Ara una sola osservazione affatto generale, perchè io non sono capace di entrare nelle speciali questioni di procedura.

TORNATA DEL 28 APRILE

L'opposizione che fa l'onorevole Ara a questa seconda parte della legge è la miglior risposta di quello che io ho risposto alla sua opposizione alla prima parte. Di fatti, questa nuova opposizione prova che il fatto, a cui questa legge s'applica, è affatto nuovo nel suo complesso per l'onorevole Ara; se così non fosse, non gli verrebbero in mente obiezioni che nessuno penserebbe tra quelli a' quali il fatto è presente; oggi c'è già una procedura in parte diversa dalla procedura comune; per risolvere queste relazioni così complicate in quelle provincie, noi non facciamo che modificarle in parte affinché riesca meglio al suo fine.

Si tratta di cose, che nelle altre parti d'Italia son già risolte da un pezzo. È un resto di vecchiume a cui bisogna dare della scure e del mazzirolo; altrimenti non ci si riesce. Per ciò tutto il concetto di questa legge sta nel creare delle necessità per cui questo fatto che è in disaccordo colla civiltà del paese debba scomparire, e nel creare una procedura apposita, perchè non ne nascano nuove difficoltà, mentre si procura di farle scomparire. Quindi tutto il concetto della legge nasce da questo bisogno. Se l'onorevole Ara è così restio a comprendere la procedura di questa legge, egli è per una ragione naturale, perchè non sente questo bisogno. Veda quindi la necessità di leggi speciali.

ARA. Non possiamo certamente andar d'accordo l'onorevole Bonghi ed io, perchè partiamo da un diverso punto di vista.

L'onorevole Bonghi dice trattarsi qui di fatto speciale alla provincia di Otranto; io invece ho sostenuto e sostengo che questi non sono fatti speciali a quella provincia, sebbene abbia aderito di non far opposizione a questa legge per non togliere un beneficio alla provincia suddetta. Ma dal momento ch'io ho questa convinzione che questi non sono fatti speciali alla provincia d'Otranto, io combatto non già la legge in sé stessa, ma certi principii, i quali sarebbero poi anche applicati agli altri fatti cui io accennava.

Io potrei bene ammettere che si stabilisse una specie di tribunale per conoscere specialmente cotesto fatto. Nello stesso modo abbiamo, per esempio, nel Vercellese il tribunale degli arbitri per la materia delle acque.

Io potrei dunque ammettere un tribunale tecnico, ma non credo possa ammettersi dalla Camera che si faccia una deroga alla giurisdizione ordinaria, attribuendo ad un tribunale di circondario esclusivamente la cognizione delle legge attuale, e che non solamente si attribuisca questa giurisdizione speciale a un tribunale di circondario, ma, come diceva l'onorevole ministro di grazia e giustizia, si vada sino a togliere l'appello.

Questo io non lo ammetto. Se si vogliono le cose spedite, si facciano, si adottino un procedimento anche più spedito del sommario, ma non si venga a creare un tribunale eccezionale. Noi, che sempre abbiamo combattuto i tribunali eccezionali di qualunque natura, questo non lo possiamo ammettere.

Io non faccio opposizione alla legge, ma credo che

ciò che si può fare di meglio è di rientrare nel diritto comune.

Nè mi muove l'obiezione dell'onorevole Brunetti, che, secondo il diritto comune, dai tribunali napoletani non si fosse potuto mai dare esecuzione alla legge, perchè i giudizi erano eterni. Ciò che prima succedeva non può, non deve succedere ora che si è adottato per le cause civili un procedimento uguale per tutto il regno, ora che vi è mezzo, non in via sommaria, ma ad udienza fissa, di definire le questioni, non possono più succedere gl'inconvenienti accennati dall'onorevole Brunetti; dimodochè credo di dover continuare nella opposizione di massima che ho fatto.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Ara è appoggiata.

(Non è appoggiata).

Leggo l'articolo 7:

« La parte più diligente farà intimare all'altra con atto di usciere la liquidazione fatta secondo le norme degli articoli 3 e 4.

« Qualora entro il termine perentorio di un mese la parte a cui fu fatta l'intimazione non vi faccia opposizione, la liquidazione si avrà per accettata.

« Nel caso di opposizione la questione sarà deferita al tribunale del circondario dove son siti i fondi gravati, osservate le forme del procedimento sommario.

(È approvato).

« Art. 8. Il tribunale con una sola sentenza dovrà:

« 1° Nominare un esperto affinché proceda alla liquidazione *in danaro della medesima*, e nel caso di esistenza di più debitori, alla ripartizione proporzionale fra ciascuno di essi della somma liquidata in proporzione della rendita catastale delle rispettive predi;

« 2° Fissare il termine, che dovrà essere sempre il più breve possibile, entro il quale debba il suddetto esperto dar compimento alle sue operazioni;

« 3° Nominare tre arbitri, coll'incarico di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio dello esperto, fissando del pari il termine entro il quale debbano i medesimi presentare la loro decisione nella cancelleria del tribunale.»

TREZZI. In quest'articolo è d'uopo fare una correzione. Dove sta scritto *Affinchè proceda alla liquidazione in danaro della medesima*, invece di *della medesima* bisogna dire *della prestazione*, giacchè questa parola non c'è precedentemente.

PRESIDENTE. Sta bene; allora invece di *della medesima* diremo *della prestazione*.

Pongo ai voti quest'articolo così modificato.

(È approvato).

« Art. 9. Qualora la valutazione dell'ammontare della prestazione debba a termini dell'ultimo comma dell'articolo 4 aver luogo per solo giudizio di esperti, il tribunale invece di addivenire alla nomina di un solo di essi, come nel n. 1 dell'articolo 7, dovrà nominarne tre, fermo nel resto il disposto dello stesso articolo.»

SICCOLI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Riguarda quest'articolo?

SICCOLI. No.

PRESIDENTE. Allora non può avere la parola. Dobbiamo continuare la discussione di questa legge.

Il deputato Cepolla ha facoltà di parlare.

CEPOLLA. Io credo che non fa mestieri della nomina di tre periti in luogo di un solo per il caso che contempla quest'articolo 9. Però quando mai la Camera credesse necessario di circondare di questa guarentigia il giudizio pratico che dovrà intervenire quando si userà per la conversione della prestazione delle derrate in canone il criterio desunto dall'imponibile fondiaria, io prego a riflettere che basta nella dicitura dell'articolo il rinviare semplicemente all'articolo 4° senza l'aggiunta delle altre parole; la quale se era bene appropriata alla redazione del progetto ministeriale, più non garba a quella sostituita dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque rileggo quest'articolo 9:

« Qualora la valutazione dell'ammontare della prestazione debba a termini dell'articolo 4 aver luogo per solo giudizio di esperti, il tribunale invece di addivinare alla nomina di un solo di essi, come nel n. 1 dell'articolo 7, dovrà nominarne tre, fermo nel resto il disposto dello stesso articolo. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato, e indi sono ammessi successivamente senza discussione gli articoli seguenti):

« Art. 10. La relazione dello esperto si avrà per notificata alle parti coll'avviso dato alle medesime dell'eseguitone deposito nella cancelleria del tribunale.

« Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutane notificazione.

« Questa opposizione dovrà essere notificata agli arbitri, e il termine fissato a questi dal tribunale per pronunziare il loro giudizio e depositarlo nella cancelleria del tribunale non decorrerà che dal giorno di cotesta notificazione.

« Art. 11. La decisione degli arbitri sarà inappellabile.

« Essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell'articolo precedente per la relazione degli esperti.

« Non potrà però mandarsi ad esecuzione senza essere prima omologata dal tribunale.

« Art. 12. Nel giudizio di commutazione non si darà luogo a riunione di contumacia.

« Le parti non domiciliate nel luogo in cui risiede il tribunale dovranno eleggere ivi il loro domicilio. In mancanza di questa elezione ogni notificazione sarà validamente fatta nella cancelleria del tribunale, non esclusa la notificazione delle sentenze.

« Art. 13. Tutti i convenuti saranno rappresentati dal procuratore più anziano. Potranno farsi rappresentare singolarmente, ma a proprie spese.

« Art. 14. Tutte le spese, eccettuati i casi di speciale soccombenza, saranno soddisfatte per una metà dal creditore e per l'altra metà dal debitore, o dai debitori in proporzione della presentazione a cui ciascuno è tenuto.

« Art. 15. L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci, e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

« I tutori, curatori od amministratori potranno consentire la nomina degli esperti.

« Per le ripulse degli esperti e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente legge saranno applicabili le disposizioni delle leggi generali sulla procedura civile.

« Art. 16. Scorso un anno dalla promulgazione della presente legge non sarà più lecito riscuotere le prestazioni in natura, salvo il diritto di ottenerne l'equivalente in denaro in seguito all'eseguita commutazione.

« Art. 17. I debitori che con ingiuste opposizioni ritardassero la liquidazione, saranno condannati al pagamento degli interessi legali sulle rendite in cui siansi commutate le prestazioni.

« Art. 18. Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente legge in commutazione di prestazioni, potranno essere affrancate dai possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire cento per ogni lire sei di rendita. »

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Qui bisogna avvertire che il progetto ministeriale era un po' più radicale perchè ammetteva l'affrancamento alla pari.

Nell'articolo modificato dalla Commissione si dice che « Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente legge in commutazione di prestazioni, potranno essere affrancate dai possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire cento per ogni lire sei di rendita. »

Ma qui è d'uopo avvertire che ove, per avventura, si trattasse di corpi morali, allora bisogna ricorrere alla legge del 1864.

Questa ha potuto ammettere per corpi morali l'affrancamento al valore nominale; dunque io credo che bisognerebbe che a quest'articolo si aggiungesse: « Lo affrancamento dei corpi morali si eseguirà a norma della legge 24 gennaio 1864. »

MANCINI. (Si darà in seguito) (1).

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Mancini?

BONGHI, relatore. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Mancini, perchè essa, davvero, parte da un'apprensione che con un poco di considerazione egli stesso troverà poco fondata. Egli crede che la Commissione sia stata troppo poco favo-

(1) Per quante ricerche siano state fatte dai compilatori, non è stato possibile ritrovare il discorso pronunciato a questo punto dall'illustre deputato P. S. Mancini. E dal processo verbale ufficiale di questa tornata risulta soltanto che l'onorevole Mancini aveva proposto di sostituire: « Per ogni cinque lire di rendita „ alle parole: “ Per ogni sei lire di rendita „; la qual proposta contraddetta dal relatore onorevole Bonghi e dall'onorevole deputato Sanguinetti, mandata ai voti, fu dalla Camera respinta.

revoles ai creditori e che abbia aggravata la condizione loro cambiando la ragione del 100 per 5 in quella del 100 per 6. Ma l'onorevole Mancini non ha considerato che nell'articolo del Ministero vi era un'alternativa che si dava ai debitori, o pagare lire 100 per ogni lire 5, od una rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico. In quest'articolo del Ministero si rimaneva in quel concetto generale delle leggi di affrancamento delle quali egli ha parlato, giacchè in queste leggi è data quest'alternativa. La Commissione che ha proceduto nell'esame di questa legge come solo si può procedere in una materia così complicata, cioè per combinazioni e temperamenti medii che facciano raggiungere una certa condizione di equità, la Commissione ha detto a sè medesima: concedere anche rispetto alle proprietà private il diritto di dare rendite iscritte sul Gran Libro invece di capitali certi, questo non istà bene, giacchè si dà un soverchio vantaggio al debitore dandogli la facoltà di scegliere il tempo in cui possa sdebitarsi con un capitale minimo.

La Commissione adunque ha voluto fissare la ragione del capitale: epperò si è dovuto domandare: è egli ragionevole fissarlo, senza quell'alternativa, al 5 per cento oggi che il danaro si trova ad investire in ragioni così superiori anche nei fondi pubblici, non che in una specie di proprietà che è stata soggetta sinora a tanti litigi? Le è parso che non sarebbe stato giusto. La Commissione ha osservato quello che è occorso alla mente dell'onorevole presidente; ha considerato che oggi non si potrebbe portare ad una ragione così bassa l'interesse del danaro in quelle provincie, senza generare una difficoltà nell'affrancamento del canone che la Camera certo deve desiderare che succeda. Perciò la Commissione ha scelto qui un termine medio, non ha voluto concedere una facoltà esorbitante al debitore che il Ministero gli concedeva, e per altra parte non ha voluto porlo a condizioni troppo gravose come sarebbe stato lasciandolo sotto la necessità di dare il cento per cinque; e ha scelto un termine medio del quale bisogna considerare l'equità in unione con tutti gli altri temperamenti che la Commissione ha scelto per la commutazione della prestazione in canone. È tutto un sistema: la Commissione ha scelto cento per sei perchè le è parso più equo così pel debitore come per il creditore, quando, soprattutto, si considerasse in unione colle norme stabilite alla commutazione della prestazione: epperò la Commissione ha adottata questa ragione d'interesse così in quest'articolo come nell'articolo 3° già votato. Per queste ragioni la Commissione persiste nella sua redazione e prega l'onorevole Mancini, se è possibile, di non insistere.

Del resto, la Commissione non intende di rispondere più e prega il signor presidente di passare ai voti.

SANGUINETTI. Io sorgo ad appoggiare la proposta della Commissione, perchè parmi più giusta che non quella dell'onorevole Mancini, anzi dirò che la proposta della Commissione, a mio avviso, è anche troppo favorevole ai direttari, ed ecco come lo provo.

Recentemente la Camera ha votato la vendita delle ferrovie. Che cosa rappresentavano in commercio queste ferrovie? Rappresentavano una rendita di 13 milioni.

Qual'è stato il prezzo di questa vendita? Si è calcolato a 100 per ogni 7 lire. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo delle rendite che si chiamano decime ipotecate su terre. Ora quale può essere il valore di queste rendite? Questo valore non potete calcolarlo se non mandando sul mercato monetario, e vedere quanta rendita ci vuole per avere 100 lire.

Evidentemente l'interesse del danaro è in media al 7 per cento, quindi la Commissione se avesse voluto essere strettamente e rigorosamente giusta, avrebbe dovuto dire che la commutazione si sarebbe fatta pagando 100 per ogni 7 lire.

La Commissione ha voluto favorire i direttari, ed io a ciò non mi oppongo; ma crederei contrario ai principii più elementari di giustizia il voler abbassare quel 6 per cento, e stabilire che la conversione si abbia a fare al cento per cinque.

Per questo io voto per la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Brunetti ha la parola.

Voci. Ai voti!

BRUNETTI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta dell'onorevole Mancini.

(Dopo prova e controprova, è rigettata).

Se non isbaglio, la Commissione ha accettato l'aggiunta proposta dal ministro: « salvo le disposizioni della legge d'affrancazione delle rendite verso corpi morali. »

Dal banco della Commissione. Sì, ha accettato.

TREZZI. Si deve però dire: « verso lo Stato, comuni e corpi morali. »

PRESIDENTE. L'articolo sarebbe dunque così formulato:

« Art. 18. Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente legge in commutazione di prestazioni, potranno essere affrancate dai possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire cento per ogni lire sei di rendita: salvo le disposizioni della legge d'affrancazione delle rendite verso lo Stato, comuni e corpi morali. »

SELLA, ministro per le finanze. Le sole parole: *affrancazione delle rendite*, non sembrano abbastanza comprensive.

PRESIDENTE. Il miglior partito sembra d'indicare la legge, la quale, se non erro, è del 24 giugno 1864.

(*Segni di assenso dal banco della Commissione.*)

Allora si dirà: « salve le disposizioni della legge del 24 gennaio 1864. »

Se non ci sono opposizioni questo articolo come ne ho dato lettura s'intenderà approvato.

(È approvato, e lo sono del pari senza discussione i tre seguenti):

« Art. 19. L'affrancamento si effettuerà per mezzo di offerta reale al creditore, seguita, in caso di rifiuto, dal deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

« In caso di sequestro o di opposizione il deposito sarà notificato anche ai creditori sequestranti od opposenti. Non sarà però necessaria alcuna notificazione ai creditori aventi iscrizione ipotecaria.

« Art. 20. Le questioni sulla validità dell'offerta di affrancamento saranno portate, colla forma del procedimento sommario, alla cognizione del tribunale del circondario in cui sono poste le terre soggette alle rendite che si vogliono affrancare.

« Art. 21. Le sentenze del tribunale di circondario sulle questioni tutte a cui possa dar luogo l'esecuzione della presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 19, non saranno soggette ad appello.

« Art. 22. Gli affrancamenti delle rendite, che abbiano luogo entro un anno dalla seguita commutazione saranno esenti dal pagamento della tassa di registro. »

SELLA, ministro per le finanze. Io chiederei che fosse bene precisata l'epoca entro la quale gli affrancamenti di rendita che avvenissero non saranno soggetti a tassa di registro. Se si mette qui: *entro un anno dalla seguita commutazione*, siccome potrebbero per avventura esservi dei ritardi, ne possono poi sorgere delle contestazioni.

Mi parrebbe meglio per conseguenza riferire questa disposizione a una data fissa, come quella della pubblicazione della legge.

Proporrei pertanto che si dicesse:

« Gli affrancamenti delle rendite che abbiano luogo entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge saranno esenti dal pagamento della tassa di registro. »

COCCO. Bisogna metter due anni almeno, un anno per la commutazione, l'altro per l'affrancamento.

BONGHI, relatore. Poichè il signor ministro delle finanze non voleva cambiare il termine, ma solo voleva accertarlo, e siccome alla commutazione è dato tempo un anno, vuol dire che, volendo egli che il termine decorra dalla pubblicazione della legge, bisogna che lo porti a due anni.

SELLA, ministro per le finanze. L'onorevole Bonghi che da qualche tempo parmi abbia fatto molti studi finanziari riconoscerà benissimo che la proposta che egli fa non è a vantaggio delle finanze.

Supponga uno che abbia fatto la commutazione un mese dopo la pubblicazione della legge, per questo caso vi saranno 23 mesi di tempo per fare l'affrancamento senza pagare la tassa di registro.

Bisogna quindi prendere una media, ed è per questo ch'io proponeva diciotto mesi.

CEPOLLA. Io credo che la proposta dell'onorevole ministro delle finanze sia affatto inaccettabile dalla Camera, cioè il sostituire il termine fisso a contare dalla pubblicazione di questa legge, a quello introdotto dalla Commissione che decorre solo dalla seguita commuta-

zione delle prestazioni delle derrate in canoni. Infatti, chi mai potrà prefinire gl'indugi che occorreranno nelle operazioni dei periti o giudiziari della conversione in rendita fondiaria? Per questi indugi non rimarrà sovente una mera derisione cotale franchigia? E poi se la esenzione del pagamento della tassa di registro riguarda gli affrancamenti, i quali debbono seguire le commutazioni, perchè mai il termine di beneficio dovrà decorrere dalla pubblicazione della legge e non dalla compiuta conversione?

Ho fiducia nel senno della Camera che voglia respingere la proposta ministeriale, conservando l'articolo della Commissione.

SELLA, ministro per le finanze. Mi rincresce lo insistere fino alla noia, ma egli è pur troppo un dovere del mio ufficio. Piaccia alla Commissione di considerare qual è lo scopo di queste esenzioni dalla tassa di registro nel compire questi affrancamenti, che noi tanto desideriamo si effettuino in tutte le parti del regno; lo scopo è d'incoraggiare i debitori di questi canoni ad affrancarli al più presto.

Per ottenere questo bisogna lasciare un certo spazio di tempo affinchè costoro si procurino il dovuto capitale. Or ben vede la Camera che qui si lasciano diciotto mesi di tempo, perchè quand'anche l'operazione non sia interamente ultimata...

Voci dal banco della Commissione. Accettiamo.

SELLA, ministro delle finanze. Vedo che la Commissione fa segno di accettare. Dunque essa è convinta dell'equità della mia proposta.

BONGHI, relatore. Quanto all'equità lasciamola stare. Ma invece io riconosco volentieri che l'interesse del ministro delle finanze c'è più nei diciotto mesi che nei due anni, e come agli stessi fautori della legge importa che possa uscire intatta dall'altro recinto, e a ciò la buona volontà e il vantaggio del ministro delle finanze giova per parte mia e della Commissione accetto la sua proposta dei diciotto mesi.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo:

« Gli affrancamenti delle rendite, che abbiano luogo entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, saranno esenti dal pagamento della tassa di registro. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

« Art. 23. Tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge sono abrogate. »

(È approvato).

Prima di procedere alla votazione sul complesso do la parola al deputato Mancini.

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE A TUTTE LE PROVINCE DELLA LEGGE CONSOLARE DEL 1858.

MANCINI, relatore (Alla tribuna, legge):

Signori! — Le nuove condizioni politiche e commerciali dell'Italia, ed il propizio incremento che in un av-

TORNATA DEL 28 APRILE

venire non lontano è assicurato alle nostre relazioni internazionali e marittime, troveranno efficaci aiuti ed impulsi nella sistematica revisione del complesso dei nostri trattati, stipulati pel cessato reame subalpino sotto l'influenza di circostanze oggidì profondamente mutate; in un provvido riordinamento del servizio dei consolati italiani ai quali è affidata la protezione dei nostri connazionali in tutti i paesi del mondo, ed in una buona ed accurata legislazione regolatrice di una parte così importante dei nazionali interessi.

Quanto alla revisione e negoziazione dei trattati, la Camera già ebbe a raccomandarla al Governo del Re con l'autorevole voto espresso nel suo ordine del giorno del 30 marzo 1863 sulla proposta del sottoscritto relatore (1); ed è da sperare che data ormai più alacre-

(1) L'ordine del giorno fu così concepito:

“ La Camera esprime il desiderio che il Governo del Re intenda alacramente agli opportuni negoziati per la revisione generale dei trattati di commercio e navigazione, di estradizione, di garanzia dei diritti civili dei nazionali all'estero, e della proprietà letteraria, artistica ed industriale, non che delle convenzioni consolari e postali che già si conchiusero dal regno di Sardegna, e che sono attualmente estese a tutto il regno italiano, e per la stipulazione di nuovi trattati dal punto di vista delle condizioni e degl'interessi generali dell'intera Italia. „

Non sarà inutile qui richiamare le ragioni per le quali questo ordine del giorno fu proposto dal deputato Mancini, accettato dal Ministero ed approvato dalla Camera.

Il proponente esprimevasi così:

“ La Camera sa che in seguito a' profondi mutamenti politici avvenuti in Italia fu necessario applicare la regola conosciutissima del diritto internazionale, in forza della quale uno dei modi di estinzione delle obbligazioni costituite con pubblici trattati tra nazioni sovrane ed indipendenti è la cessazione dell'esistenza politica degli Stati contraenti, quella che alcuni pubblicisti con espressione enfatica dissero la morte dello Stato.

“ Da ciò è derivato che sono in vigore attualmente fra l'Italia e tutte le altre potenze quei soli trattati che erano stati stipulati dal Re di Sardegna nell'interesse delle sole antiche provincie. Si è applicato questo principio nella stessa guisa in cui aveva ricevuto applicazione in occasione dell'aggregazione del ducato di Genova al Piemonte nel 1815, e successivamente alla occasione del distacco della Lombardia dal resto della monarchia austriaca e della sua annessione al regno di Sardegna.

“ Ma, signori, questi trattati non possono essere eseguiti senza inconvenienti gravissimi.

“ Prima di tutto vi sono trattati di estradizione, i quali necessariamente corrispondono allo stato della legislazione penale del paese che contraeva, e che sia per la nomenclatura dei reati, sia pei casi previsti nei quali si fa luogo all'extradizione, non possono assolutamente concordarsi colla legislazione penale vigente in altre provincie italiane.

“ Del pari è facile comprendere che i trattati di commercio e di navigazione sono stipulati con criteri economici desunti dai bisogni, dallo stato delle opinioni, dall'interesse dei paesi in cui debbono avere applicazione.

“ In molte parti d'Italia, e specialmente nelle provincie meridionali, erano in vigore trattati di commercio corrisponden-

mente opera ai relativi studi preparatori ed alle trattative all'uopo necessarie, il paese non tarderà molto a raccoglierne il desiderato beneficio.

Agli altri due non meno importanti obbietti la Camera potrà provvedere in quest'ultimo periodo de' suoi lavori, approvando, secondo il voto de' suoi Uffici, l'attuale disegno di legge che, già rivestito dell'approvazione del Senato, è stato alla medesima presentato dall'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri.

La legge consolare sarda del 15 agosto 1858, il cui progetto fu preparato dall'illustre conte di Cavour sul modello di quelle in vigore presso le più civili nazioni, come la Francia e l'Inghilterra, e soprattutto largamente approfittando della più recente legge belgica sui conso-

lenti ai bisogni e dagli interessi locali, ed atti a favorire il libero commercio di produzioni che ivi abbondavano.

“ Ora questi vantaggi vennero da alcune delle nuove provincie perduti, per essersi ritenuti come validi i soli trattati conchiusi dal regno di Sardegna.

“ Egli è adunque necessario uscire al più presto da questo stato di cose. Il Governo non deve limitarsi a fare qualche trattato di commercio colla Francia, coll'Inghilterra, colle principali potenze d'Europa; ma intendo che debba rivolgere l'opera sua ad un'ardua missione, degna per la sua gravità d'essere assunta dal ministro degli affari esteri del regno d'Italia. Dovrebbe il Ministero intraprendere un'accurata e generale revisione di tutto il sistema dei nostri trattati per rinnovarli convenientemente, stipulando in loro luogo altri nuovi trattati colle varie potenze.

“ Questa inoltre, o signori, se si vuole, sarà propizia occasione, che ad una ricognizione di diritto già fatta dalle principali potenze al regno d'Italia succeda ben anche una ulteriore ricognizione pratica nell'ordine degl'interessi e nella protezione dei vantaggi generali di tutte le provincie che oggi costituiscono il reame.

“ Io quindi pregherei l'onorevole ministro degli affari esteri, acciò volesse dichiarare se abbia egli ad opporre alcuna difficoltà a questo voto, il quale mi pare non solo giusto e conveniente, ma indispensabile che venga espresso coll'autorità della Camera; e nel caso ch'egli non incontri, come spero, alcuna difficoltà, non mi resta che ad augurarmi, allorchè il novello bilancio degli esteri per l'anno venturo venga in discussione, di trovare cotanto avanzata l'opera del Governo da poter applaudire a questa importante riforma, la quale, ove sia condotta, e non ne dubito, con diligente circospezione e con intelligenza degl'interessi nazionali, potrà tornare feconda di immensi vantaggi all'Italia. „

Il ministro per gli affari esteri rispondeva:

“ Non ho nessuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Mancini, tanto più che il Ministero si è già messo all'opera.

“ Esso non solo in questi ultimi tempi ha concluso ed intavolato negoziati per alcuni trattati commerciali, ma ha potuto anche compiere delle convenzioni postali e consolari.

“ Del resto sarà sua costante preoccupazione quella di poter regolare tutto il sistema dei nostri trattati sugl'interessi e sui bisogni del regno d'Ital a. „

Quindi il presidente propose l'ordine del giorno all'approvazione della Camera, e la Camera lo approvò.

lati e le giurisdizioni consolari del 31 dicembre 1851, deliberata dopo solenne discussione dal Parlamento subalpino, può a buon diritto essere annoverata in Europa fra le migliori.

Ma dall'un canto la sua autorità ed applicabilità rispetto agli italiani delle nuove provincie, nelle quali la anzidetta legge non fu mai pubblicata, ha formato e forma oggetto di controversie, feconde di gravissimi inconvenienti e pericoli pei nostri connazionali; e dall'altro è riconosciuto, che concepita per uno Stato assai men vasto ed in rapporto alle sue leggi, trovasi ora mal coerente all'ampiezza del territorio nazionale, e de' suoi cresciuti commerci ed interessi, malagevole ad eseguirsi nei contratti e giudizi tra italiani di diverse provincie, che si trovino all'estero retti da diverse leggi civili, commerciali e penali, non più in armonia con la stessa legislazione sarda quasi interamente riformata in epoca posteriore a quella legge per la pubblicazione di parecchi nuovi Codici avvenuta nel 1859 nell'esercizio dei pieni poteri; e sarebbe di esecuzione in molte parti impossibile od affatto irragionevole ora che il Governo del Re, usando delle preziose facoltà concedute gli dal Parlamento con la legge del 2 aprile 1865, attende alla revisione dei Codici italiani prossimi a pubblicarsi, per coordinarne le particolari disposizioni coi principii direttivi.

È facile convincersi, che i cangiamenti, i quali possono introdursi, tanto nel Codice civile, in quello di commercio, e nel Regolamento della Marina mercantile, quanto nelle forme di procedimenti civili e penali debbono avere necessario riscontro anche nella legge consolare, perchè non avendo i consoli solamente funzioni amministrative, e per delegazione eziandio diplomatiche, ma rivestendo altresì le qualità di notai, di ufficiali dello stato civile, di arbitri, di giudici, specialmente nelle controversie che interessano la nostra Marina mercantile, ed esercitando una vera giurisdizione civile e parte della penale nei paesi di Levante ed in Africa nei limiti dei trattati e delle consuetudini; le norme prescritte all'esercizio di così varie attribuzioni sparse ad un tempo nella legge consolare, e nei Codici ed in altre leggi relative e ciascuna materia, più non potrebbero fra loro armonizzare, quante volte la facoltà di revisione già conceduta al Governo non venisse estesa ben anche alla legge consolare.

Nè vuol tacersi che dopo le varie convenzioni consolari stipulate con le altre nazioni, nella esecuzione di esse e nella applicazione della legge a numerose colonie italiane in alcuni paesi di Levante, vennero incontrandosi parecchie questioni e difficoltà, le quali scoprirono nella stessa nostra legge consolare del 1858 lacune, e bisogni di riforme ed aggiunte, cui ora si offre opportunità di provvedere.

A far cessare le maggiori di tali difficoltà di esecuzione della legge, fin dall'8 marzo 1862 il presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri in quel tempo l'onorevole Rattazzi, aveva presentato alla Camera due disegni di legge, dei quali i sopravvenuti avvenimenti

politici non permisero la discussione nel corso di quella Sessione.

Col primo di essi proponevasi appunto la estensione e pubblicazione della legge consolare del 1858 in tutte le provincie del regno con due modificazioni evidentemente indispensabili.

La prima consisteva nel sopprimere la disposizione della legge, in virtù della quale la sola Corte di appello di Genova era competente a giudicare in grado di appello delle sentenze emanate in materia civile e penale da tutti i tribunali consolari in qualunque dei paesi stranieri, ed a conoscere dei crimini commessi dai nazionali all'estero, e proponevasi invece che nei casi da quella legge preveduti la competenza rispettivamente spettasse alle quattro Corti d'appello o di assise di Firenze, Napoli, Palermo e Genova, secondochè il convenuto o l'inquisito appartenesse alle provincie toscane, napoletane, siciliane, o ad altre provincie del regno, mantenendosi la esclusiva competenza della Corte di Genova soltanto allorchè si trattasse non di cittadini italiani, ma di stranieri *protetti* da consolati italiani, ovvero di convenuti ed inquisiti dei quali per lunghissima assenza dal regno o per altra cagione non fosse ben accertata la vera origine ed il domicilio nello Stato, e qualora essendovi più convenuti od inquisiti, appartenessero in numero eguale a differenti provincie italiane.

L'unica ragione dell'attribuire ad una sola Corte gli appelli delle sentenze dei tribunali consolari riponendosi nel vantaggio di affidarne la cognizione ad una magistratura meglio istruita degli usi internazionali e delle leggi speciali sulla materia, e di conseguirne unità di giurisprudenza; e ad un tale scopo riuscendo inadeguato il proposto mezzo, avuto riguardo che il sistema della Cassazione rende necessario il rinvio anche di codeste cause ad altre Corti, e quindi fa venir meno l'esclusiva competenza di una sola; spontanee si offrono al pensiero le molteplici considerazioni giuridiche, economiche e politiche, le quali debbono indurci ad ammettere diverse Corti all'esercizio di questa, come di ogni altra giurisdizione, e la Commissione ne fa espressa raccomandazione al Governo.

Se non che la distribuzione proposta nel 1862 potrebbe avere l'apparenza di mantenere una specie di federalismo regionale, rammentando la divisione dei cittadini Italiani secondo gli antichi Stati della penisola; e d'altronde, nel caso di convenuti od inquisiti appartenenti a diverse provincie, smentirebbe lo stesso principio informatore del sistema, e consacrerrebbe in una delle prescelte Corti d'appello una prevalente superiorità affatto arbitraria.

Sarà quindi debito del Governo di sottoporre a maturo esame il quesito, se non convenga in preferenza adottare un diverso sistema, come, per esempio, quello di ripartire tutti i nostri consolati all'estero in alcune categorie secondo la geografica loro sede nei diversi paesi del globo, ed in ragione della minore distanza o di altre cause attribuirne gli appelli a quelle tra le più

importanti Corti del regno, che siano meno discoste o più facilmente accessibili alle parti interessate ed alle loro corrispondenze epistolari.

La seconda modificazione proposta in uno dei progetti di legge del 1882 si giustifica da sé. Gli articoli 45 e 46 della legge consolare del 1858 componendo i tribunali consolari del presidente, e di due giudici assessori da scegliersi dal console al principio di ogni anno, insieme con due rispettivi supplenti, tra le persone più ragguardevoli del distretto; l'incremento della popolazione di tutta Italia in certe colonie e la copia degli affari negli ultimi anni fecero trovare il servizio soverchiamente gravoso ed intollerabile a due soli giudici, laboriosamente occupati per un intero anno con l'abbandono dei propri interessi. Proponevasi quindi che la legge espressamente autorizzasse il console a scegliere nel principio dell'anno un numero maggiore ed indeterminato di giudici, purchè nello stesso decreto di nomina li ripartisse pei singoli mesi, ad evitare il pericolo che la scelta e destinazione dei due giudici sembrasse fatta in considerazione di certi processi e delle persone litiganti.

Con l'altro disegno di legge del 1862 intendevasi ordinare in guisa la istituzione dei tribunali consolari in Levante ed in Africa, da render possibile l'invio e la destinazione di distinti membri della magistratura italiana a prestar servizio nei medesimi per qualche tempo, conciliando le loro esigenze di posizione e di carriera con lo scopo di circondare i giudizi consolari delle garanzie di capacità richieste per la esatta ed illuminata amministrazione della giustizia. Fu quindi proposto, che presso i consolati, a cui i trattati e gli usi consentissero l'esercizio di una giurisdizione, potesse essere destinato un magistrato, da scegliersi fra i membri dell'ordine giudiziario, col titolo e la qualità di console adetto, il quale conservando il suo stipendio, il suo grado e l'anzianità nella carriera della magistratura, di cui continuasse a far parte, fosse specialmente incaricato di sussidiare e rappresentare il console nelle sue funzioni giurisdizionali; che il suo soggiorno all'estero inoltre gli desse diritto ad un maggiore assegno locale, oltre all'indennità di viaggio accordata ai consoli, ed al vantaggio di computare nella liquidazione della sua pensione gli anni di servizio prestati fuori d'Europa nel modo stesso dei consoli. E fin d'allora proponevasi di autorizzare la destinazione di un magistrato presso i consolati di Alessandria, Costantinopoli e Tunisi. Rimasto il progetto di legge senza discussione, tuttavia il Governo fu così compreso dalla necessità di soddisfare a siffatto bisogno, che la destinazione dei tre giudici ebbe luogo in quelle tre località meno regolarmente, malgrado il difetto della legge, e non senza difficoltà per la posizione poco favorevole e mal sicura fatta ai magistrati destinati a tali uffici; laonde è mestieri che la istituzione dei tribunali consolari venga migliorata e posta in regolari condizioni di stabilità e di legalità.

Nè queste sole al certo saranno le riforme ed aggiunte, che potranno trovar luogo nella revisione della

legge consolare, ma ben anche tutte quelle altre, le quali appariscano consigliate e rendute razionalmente necessarie dai mutamenti che si scorgeranno operati nella legislazione civile e penale, dai più recenti progressi del diritto internazionale, e dai cresciuti uffici e bisogni del servizio consolare.

Pertanto la vostra Commissione non dubita d'esprimere favorevole avviso sul disegno di legge a voi proposto intorno a questo argomento, considerandolo siccome dipendenza e complemento della già promulgata legge del 2 aprile 1865, con la quale il Parlamento, con una specie di delegazione di una parte del potere legislativo rispetto ad alcune speciali materie, consentiva ad investire il Governo del Re della straordinaria facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi, di che in essa è menzione, le opportune modificazioni, salvi però sempre ed inalterati i principii direttivi in ciascuna materia.

Ben potrebbe la Commissione qui venire esponendo molti suggerimenti e desiderii intorno a codeste riforme ed aggiunte, dietro i migliori dettami del pubblico diritto e gl'insegnamenti dell'esperienza; ma essa temendo di preoccupare l'opera, che s'intende affidare al senno ed alla diligente cura del Governo, si restringe alla sola manifestazione generica dei seguenti voti.

Primamente l'importanza di queste riforme consiglia che il potere esecutivo nello studio delle medesime si aiuti del sapere e della morale autorità di una Commissione di uomini speciali versati nelle discipline del diritto internazionale e nella pratica consolare, acciò, mancando la luce della discussione parlamentare, non difettino almeno garanzie eguali a quelle che si riconoscono necessarie per lo studio delle modificazioni da introdursi nei Codici e nelle altre leggi.

In secondo luogo le facoltà, che la Commissione avvisa potersi al Governo concedere, non debbono estendersi al segno di autorizzarlo ad accrescere stipendi, e la tariffa delle tasse consolari, benchè queste materie siano pure regolate dalla stessa legge consolare. Ben si potranno coordinare le tasse per renderne l'applicazione uniforme indistintamente ai cittadini di tutte le provincie italiane; e si potranno ancora variare facendole corrispondere agli atti della novella procedura che sarà introdotta in coerenza con le mutazioni dei Codici; ma queste variazioni non dovranno nelle singole specie di procedimento aggravare in complesso il peso delle tasse sui contribuenti, nè dalle facoltà conferite al Governo debbe uscire una riforma d'indole fiscale.

Da ultimo la Commissione toglie questa opportunità per eccitare il ministro degli affari esteri acciò, contemporaneamente alla promulgazione della legge consolare riformata, abbia cura di trasmettere a tutti i nostri consoli ed agenti consolari all'estero una serie d'Istruzioni circolari, o di regolamenti, ad esempio di ciò che si fece con molta utilità nel Belgio negli anni 1856 e 1857, la cui compilazione potrebbe utilmente confidarsi agli stessi incaricati della riforma della legge consolare, per dirigere secondo lo spirito di essa l'esercizio

delle più importanti attribuzioni dei consolati, come le notarili, le sanitarie, quelle sui procedimenti di avarie e di naufragi, il regolamento delle relazioni di servizio, tra i consoli ed i comandanti dei legni da guerra, o i capitani della marina mercantile, e quelle di ufficiali dello stato civile. Le ultime specialmente, dopo la introduzione del matrimonio civile nel nuovo Codice italiano, sono di una gravità che non può sfuggire ad alcuno, essendo ciascuno dei consoli italiani investiti del potere di congiungere coi vincoli indissolubili del matrimonio i cittadini italiani ivi dimoranti, ed in paesi lontani non potendo essi nei casi dubbi consultare la superiore autorità giudiziaria.

Con queste dichiarazioni ed esortazioni la vostra Commissione è unanime nel proporvi di approvare il proposto articolo di legge.

PRESIDENTE. Darò lettura dall'articolo unico della legge.

« *Articolo unico.* Il Governo del Re ha facoltà di promulgare e rendere esecutoria con decreto reale in tutte le provincie del regno la legge consolare del 15 agosto 1858 (n. 2984), introducendovi ad un tempo quelle modificazioni che le nuove esigenze del servizio e le leggi di unificazione rendano necessarie. »

La discussione generale è aperta.

CHIAVES. Domandai la parola per una mozione d'ordine, quando l'onorevole Mancini ci faceva lettura della relazione.

Sopra questa materia si sono sollevate questioni, delle quali credo non si possa così di volo giudicar tutta l'importanza, e nemmeno la significazione.

Io credo che se vi sono delle leggi le quali possono essere votate d'improvviso, questa non sia di quella natura, quindi io proporrei che fosse stampata la relazione fatta dall'onorevole deputato Mancini, e che fosse rimandata a domani la discussione.

MANCINI, relatore. Quando la Camera deliberi di tener seduta domani (*Si! si!*) non vi è ombra di difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Chiaves; tuttavia, se per avventura non vi fosse seduta, rimanga la responsabilità delle conseguenze a chi spetta.

Dappoiché la Camera oramai comprende in quale situazione si troverebbe il Governo del Re nelle sue relazioni estere in faccia a tutti i consoli che tiene spersi nei vari paesi del globo. Riformeremo il Codice civile, le diverse leggi di procedura; nella legge consolare tutto è determinato in rapporto alle leggi generali di procedura che oggi esistono; conseguentemente crederemo uno stato di cose da cui nessuno può prevedere quali inconvenienti saranno per iscaturare.

Laonde io pregherei il signor presidente di interrogare la Camera acciò deliberi. Se essa decide di tenere seduta domani (*Si! si! No!*), io non ho difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Chiaves; altrimenti, io la prego di discutere immediatamente questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Osservo che probabilmente la Camera domani non sarà in numero, poichè non si trova più in

discussione, per essere stata ritirata, la legge importantissima di cui ci siamo occupati in questi ultimi giorni.

Pregherei dunque l'onorevole Chiaves di ritirare la sua mozione d'ordine, altrimenti interrogherò la Camera.

SELLA, ministro per le finanze. Faccio soltanto osservare all'onorevole Chiaves che qui si tratta di rendere esecutoria in tutto il regno questa legge consolare, quale è stata preparata dal conte di Cavour... (*Rumori a sinistra*)

Mi permettano; credo che si possa citare questo nome senza meritare per questo una nota di biasimo...

CRISPI. La legge non la conosciamo.

SELLA, ministro per le finanze. È la legge del 15 agosto 1858.

L'unificazione dei Codici io credo che renda abbastanza giustificata la proposta che faceva l'onorevole Mancini, perchè la Camera possa dare il suo suffragio favorevole a questo disegno di legge, che ebbe unanimità di voti nell'altro ramo del Parlamento e pari unanimità nella Commissione della Camera.

Se avessi il convincimento che la Camera domani potesse ancora trovarsi in numero, io sarei il primo ad unirmi alla mozione d'ordine dell'onorevole Chiaves; ma siccome io non ho questo convincimento, non riputerei nè conveniente, nè utile, nè decorosa una seduta la quale non potesse riuscire al risultato che ci proponiamo. Quindi, se non ci si vedono grandi inconvenienti, io pregherei la Camera a voler passare alla discussione ed alla votazione di questo progetto di legge.

CHIAVES. Quando io ho fatto la mia mozione d'ordine, il Ministero non aveva ancora spiegato l'urgenza che ora ha dimostrato, ed io credeva che quella legge potesse rinviarsi ad altro tempo; ma dacchè le cose stanno come l'onorevole ministro delle finanze le ha esposte, io ritiro la mia mozione.

PRESIDENTE. La discussione generale su questo progetto è aperta.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione dell'articolo unico. Ne do nuova lettura:

« Il Governo del Re ha facoltà di promulgare e rendere esecutoria con decreto reale in tutte le provincie del regno la legge consolare del 15 agosto 1858 (numero 2984) introducendovi ad un tempo quelle modificazioni che le nuove esigenze del servizio e le leggi di unificazione rendano necessarie. »

(È approvato.)

VOTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI DUE PROGETTI DI LEGGE PRECEDENTEMENTE DISCUSSI.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto su questi due progetti di legge.

TORNATA DEL 28 APRILE

Risultamento della votazione sui progetti di legge:

Affrancamento delle decime feudali nella provincia di Terra d'Otranto.

Risultamento delle votazioni:

Presenti e votanti 200

Maggioranza 101

Voti favorevoli 171

Voti contrari 29

(La Camera approva.)

Facoltà al Governo di estendere a tutto il regno la legge consolare.

Presenti e votanti 199

Maggioranza 100

Voti favorevoli 167

Voti contrari 33

(La Camera approva.)

**DICHIARAZIONE POLITICA E VOTO DI OMAGGIO
ALLA CITTÀ DI TORINO.**

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Signori! La prima Legislatura del Parlamento italiano volge al suo fine, se pure non può dirsi finita. Certamente sarebbe stato desiderabile che cominciata sotto così felici auspizi, avesse ora più lieto fine. Ad ogni modo, sul complesso, lascerà grande orma di sé nella storia. Ebbe vita in quest'estrema parte d'Italia, a nessun'altra seconda nel forte volere dell'italiano riscatto. Il Piemonte adoperossi, com'era suo stretto dovere, nel redimere le provincie sorelle, ben conoscendo che monca ed incompleta sarebbe stata la libertà piemontese, finché non divenisse libertà italiana. (*Bravo!*)

Ora il Parlamento si avvicina al centro d'Italia, a quella città che italiana è, perchè così vuole Italia, così vogliono gli abitatori di lei. Che questo dovesse accadere tosto o tardi, tutti lo prevedevamo, perchè il Piemonte ingrandito non è Italia. (*Bene!*) Qui, sotto l'egida

dell'ordine pubblico, il Parlamento italiano ha posto le basi delle libertà presenti e delle maggiori dell'avvenire. Fummo alcune volte discordi; ma un grande pensiero occupò ognora le nostre menti: un grande affetto fece battere i nostri cuori, dar fondamento alla patria italiana. Questa è la brama intensissima che tutti ci accomuna. Di essa, molti di noi diedero non dubbie prove, non badando a sacrifici d'ogni maniera, donde le fortunate vicende di loro vita. Vecchi e giovani, a qualunque provincia apparteniamo, a qualunque frazione politica siamo ascritti, questo intento ci affratella. E, prima di separarci, facciamo sacramento che, o come rappresentanti del popolo italiano, o come privati, continueremo sempre e dappertutto, ognuno di noi nella cerchia di sua attività, a propugnare il compimento dell'italiano riscatto, acciò possiamo lasciare ai posteri una patria indipendente, unita, potente, libera e felice. (*Applausi*)

MANCINI. Propongo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, prima di separarsi, in nome d'Italia esprime la sua riconoscenza al nobile patriottismo della città di Torino (*Bravo!*), della sua benemerita guardia nazionale e della sua popolazione, pei grandi servigi resi alla causa dell'italica libertà ed indipendenza, e fa voti che questa causa al più presto consegua il suo compiuto e definitivo trionfo. » (*Applausi*)

PRESIDENTE. Mi compiaccio dichiarare che questo ordine del giorno riassume con verità i sentimenti unanimi della Camera. (*Si! si!*)

Lo metto in votazione.

Prego i deputati di riprendere il loro posto.

Voci dalle varie parti. Non occorre lo votiamo per acclamazione.

PRESIDENTE. Dichiaro che è votato per acclamazione.

Voci. Viva il Re! Viva l'Italia!

PRESIDENTE. I signori deputati saranno convocati a domicilio.

RANIERI. A Firenze, poi a Roma!

PRESIDENTE. Accetto l'augurio.

La seduta è levata alle ore 5 e mezzo.